

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

BELLILLO. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

da alcuni mesi a questa parte il territorio del comune di Alviano (provincia di Terni) è interessato da fastidiose esalazioni maleodoranti provenienti da una ditta ubicata all'interno della locale area industriale specializzata in lavorazioni di prodotti riciclati la ditta I.C.I. srl con sede in Montepulciano (Siena);

i cittadini di Alviano (Terni), costretti a sopportare queste esalazioni maleodoranti ed inascoltati dalle istituzioni locali, comune compreso, si sono organizzati in un Comitato per la tutela della salute pubblica ed hanno chiesto di verificare la ditta I.C.I. srl sia in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per svolgere l'attività che svolge;

è stato già richiesto, dai cittadini stessi, l'intervento di provincia e Regione affinché siano verificate tutte le autorizzazioni in possesso della Ditta I.C.I. srl;

da una nota inviata dalla prefettura di Terni al comune di Alviano (Terni) in data 9 gennaio 2002 si evince che la Ditta I.C.I. srl non è in possesso dell'autorizzazione regionale per il riutilizzo di rifiuti nel ciclo produttivo ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/88 e si invita l'Amministrazione comunale a vietare alla stessa Ditta I.C.I. srl il prosieguo dell'attività —:

se ritengano opportuno intervenire al fine di verificare la regolarità delle attività svolte dalla Ditta I.C.I. srl nell'impianto ubicato all'interno della zona artigianale di Alviano (Terni);

se ritengano di dover verificare che l'amministrazione comunale abbia adottato tutti i provvedimenti necessari alla tutela della salute pubblica dei cittadini.
(4-01923)

RISPOSTA. — *Sulla scorta delle notizie avute dal comune di Alviano, si rappresenta che la ditta I.C.I. Srl è stata autorizzata dalla provincia di Terni al recupero dei rifiuti non pericolosi con procedura semplificata, come da nulla osta prot. 16569 in data 25 giugno 2001 e dalla regione Umbria, con determinazione dirigenziale n. 4940 del 6 giugno 2001 ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/88, alle emissioni in atmosfera.*

Riguardo all'attività svolta dalla ditta I.C.I. Inerti Centro Italia Srl, con sede legale in Valiano di Montepulciano, la provincia di Terni ha comunicato che è iscritta nel registro provinciale delle ditte esercenti operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi con n. PN/TR del 20 luglio 1999 e risulta operante negli impianti siti in località Ramici e in via degli Artigiani snc del comune di Alviano.

In data 22 gennaio 2001, secondo quanto comunicato dalla provincia di Terni, veniva effettuato presso la sede operativa della ditta I.C.I. un apposito soprall-

luogo, a cura della stessa amministrazione provinciale, a seguito del quale veniva revocato, in data 31 gennaio 2001, l'atto di sospensione dell'attività dello stabilimento in località Ramici.

Per quanto riguarda invece l'attività svolta dalla ditta ICI in via degli Artigiani, con nota del 30 novembre 2001, l'amministrazione provinciale comunicava alla regione Umbria e all'ARPA Umbria che dagli atti in possesso del servizio tutela ambientale, energia e trasporti poteva svolgere le attività di recupero di rifiuti non pericolosi, avendo prodotto documentazione rispondente a quanto previsto dalla normativa vigente.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.

BORNACIN. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

le Ferrovie dello Stato spa — Divisione Infrastrutture — (FS RFI), da quanto si evince dalla consultazione dell'omologo sito internet, avrebbero acquistato, negli anni 1999/2000, svariate forniture di legname da traversine di tipo « Azobè » (Lophira Alata), dalla ditta italiana Tecnoalp srl;

la stessa, a sua volta, sembrerebbe aver acquistato detto materiale dalla Oriental Timber Corporation (Otc), impresa di legname che — come segnala anche un rapporto del comitato di esperti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite svolgerebbe un ruolo essenziale nel traffico illegale di armi con le fazioni della Sierra Leone (*Revolutionary United Front* — RFU);

il 3 marzo 1999 la ditta Tecnoalp srl avrebbe vinto una gara per la fornitura di legname, per oltre 800 milioni di lire (esito della gara a procedura negoziata n. 410141);

il 20 ottobre 1999 la medesima ditta si sarebbe aggiudicata una ulteriore fornitura di legname per circa 200 milioni di lire (esito di gara a procedura negoziata n. 210368);

analogo risultato lo avrebbe ottenuto il 25 ottobre 1999 aggiudicandosi una fornitura per circa 420 milioni di lire (esito di gara a trattativa privata multipla n. 210368);

nell'anno 2000 le forniture di legname sarebbero proseguite con un acquisto per oltre 278 milioni di lire (gara negoziata n. DGQ 06004);

non sarebbero ancora pubblici gli esiti di una gara europea chiusasi nell'aprile 2001 — DGQ 06028/2001, per l'acquisto di traverse in Azobè o Rovere del valore presunto di 17 miliardi di lire;

molti uomini d'affari liberiani, nei confronti dei quali è stato spiccato un bando internazionale (risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1343 del 2001), sembrerebbero essere direttamente coinvolti nel business del legno;

lo stesso Presidente olandese della Otc, Gus Kouwenhoven, con risoluzione n. 1306/2000, paragrafo 19 Sierra Leone, sarebbe stato bandito dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU poiché considerato responsabile per gli aspetti logistici di molti dei compiti dell'esercito;

lo stesso, per i suoi interessi in un progetto malaysiano di estrazione del legno, avrebbe organizzato il trasporto di armamenti tra Monrovia e la Sierra Leone;

circa l'80 per cento del legname destinato all'Europa e tagliato illegalmente in zone protette delle foreste indonesiane sembrerebbe destinato al mercato italiano, prima nazione europea nell'importazione di ramino e di mogano —;

se non si reputi opportuno verificare la veridicità di quanto in premessa;

quali adeguate garanzie sulla provenienza del legname importato dalla Otc e successivamente fornito alle Ferrovie dello Stato e/o ad altre aziende italiane a partecipazione pubblica possa offrire la ditta Tecnoalp srl;

se non si reputi necessario ed urgente regolamentare l'importazione e l'utilizzo dei prodotti forestali destinati ad imprese a capitale pubblico — come in questo caso le Ferrovie — o privato, così da bandire l'utilizzo di quelle forniture provenienti dalla distruzione di foreste primarie e/o connesse a traffici illeciti;

se non si reputi, infine, auspicabile stabilire, quale condizione necessaria per l'importazione di legname, l'istituzione di una sorta di certificazione ambientale e sociale a garanzia della provenienza del prodotto. (4-02046)

RISPOSTA. — *L'Italia, com'è noto, non dispone di molte materie prime necessarie alla sua intensa attività di trasformazione industriale; pertanto necessita di una grande quantità di legname importato.*

Infatti la produzione nazionale di massa legnosa rappresenta solo il 25 per cento circa del fabbisogno nazionale annuo, così che l'industria del legno del nostro Paese deve ricorrere all'importazione del 75 per cento della materia prima dai paesi extra-comunitari.

In ordine, poi, a quanto fatto presente dall'interrogante, si precisa che i rappresentanti delle associazioni di categoria relative alle materie prime e alle lavorazioni del legno si sono impegnati ad eliminare la piaga del legno illegale, avviando una precisa ed articolata informativa verso i propri associati, volta ad evitare il pericolo che gli acquisti di materie prime (fra cui il legno) in alcuni paesi africani (secondo quanto indicato dal rapporto del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite) possano servire a finanziare ed alimentare conflitti armati. Allo scopo, dunque, di ottemperare a tali impegni, la federcomlegno ha manifestato la ferma volontà di incrementare le proprie già cospicue fonti informative internazionali: dai ministeri delle foreste dei paesi

africani alla banca Mondiale, dai competenti uffici dell'Unione europea agli organismi di cooperazione allo sviluppo di Francia e Gran Bretagna, fino agli istituti indipendenti di supervisione.

Quanto poi all'eventuale istituzione di una « sorta di certificazione ambientale e sociale a garanzia della provenienza del prodotto », si precisa che la tematica sulla certificazione forestale è particolarmente sentita anche fra le Associazioni di categoria. A tale proposito è opportuno ricordare che il ministero dell'ambiente e tutela del territorio ha istituito un tavolo tecnico con i ministeri delle politiche agricole e forestali, delle attività produttive, degli affari esteri, con il corpo forestale dello Stato e la federlegno per valutare la possibilità di un mutuo riconoscimento dei due sistemi di certificazione dei prodotti, oggi principalmente in uso, FSC (Forest Stewardship Council) e PSFC (Pan European Forest Certification) e per studiare la possibilità di promuovere l'uso di materiale (proveniente da materie prime legnose) certificato nella pubblica amministrazione.

Da quanto sopra esposto si evince che tutte le organizzazioni di settore si sono rese disponibili a far sì che il commercio del legno sia improntato esclusivamente a criteri di legalità.

Riguardo, poi, alla « TecnoAlp S.r.l. » che svolge attività di importazione, esportazione, lavorazione e commercio all'ingrosso e al dettaglio del legno e dei suoi derivati, non risultano elementi che possano mettere detta società in relazione ai presunti traffici illeciti riferiti nel documento parlamentare.

La società, che occupa 15 dipendenti, ha rapporti commerciali con la Liberia, le Filippine ed il Sud America ed è specializzata nella costruzione di pareti in legno fonoassorbenti per la società Autostrade e di traversine in legno per conto delle Ferrovie dello Stato.

La società rete ferroviaria italiana (RFI) acquisisce dal mercato esterno, per le proprie esigenze di manutenzione per porti e invasature navi traghetto, legname in specie legna « azobè ».

Le procedure di acquisto vengono esperite in linea con le norme nazionali e

comunitarie ricorrendo alla gara a procedura negoziata qualora l'importo della fornitura sia al di sopra della soglia prevista dalla direttiva CEE ed alla trattativa privata multipla qualora ricorrano fattori di urgenza e l'importo della fornitura sia al di sotto della soglia comunitaria.

I fornitori vengono selezionati sulla base di documenti e dichiarazioni comprovanti il possesso di determinati requisiti minimi previsti nel bando di gara.

Tra i documenti da presentare per la selezione è richiesta anche la dichiarazione riguardante i subfornitori delle materie prime.

Non risultano agli atti documenti o dichiarazioni dai quali si evinca che la ditta TecnoAlp S.r.l., affidataria di diverse forniture di legname di azobè, si approvvigioni dalla Oriental Timber Corporation (OTC).

In sede di presentazione di domanda di ammissione per la fornitura dei legnami di azobè per ponti in ferro, la società TecnoAlp, come previsto da norme tecniche attualmente in vigore emanate nel maggio 2000, ha dichiarato di rifornirsi direttamente dai centri forestali dei paesi produttori dell'Africa occidentale (Camerun, Guinea Equatoriale, Gabon, Congo, Zaire), abilitati all'estrazione con l'autorizzazione dei Ministeri competenti che provvedono alla riforestazione.

Pertanto si tratta di materiale di riforestazione o riforestabile, proveniente da foreste tutelate dal Paese d'origine.

Infine in ordine all'aspetto più specificatamente politico, si fa presente che la Liberia e la Sierra Leone sono soggette ad embargo a seguito di Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. La Liberia con la n. 1343 del 7 marzo 2001, ripresa dalla posizione comune dell'Unione Europea del 7 maggio 2001; la Sierra Leone con la n. 1171 del 5 giugno 1998, ripresa dalla posizione comune dell'Unione europea del 29 giugno 1998.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Segretario del Consiglio dei ministri): Gianni Letta.

CENTO. — Al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute. — Per sapere — premesso che:

il regolamento CEE 1326/2001, vieta la somministrazione di farine proteiche di origine animale a tutti gli animali;

tale atto comunitario è stato adottato in seguito alla nota epidemia di BSE (encefalopatia spongiforme bovina) che ha colpito tutta l'Europa provocando numerose vittime;

nei capannoni collocati nell'area artigianale dell'ex-zuccherificio di Crevalcore (Bologna), vengono stoccati ingenti quantitativi di farine di proteine animali, sia allo stato sfuso che in *big bags*;

tale attività è effettuata dalla ditta Borsari & C. di Nonantola, che ha ottenuto in locazione i capannoni in questione per stoccare temporaneamente le farine;

attualmente risultano ammassati nei capannoni 85.000 quintali di farine sfuse e 4.500 quintali di farine in *big bags* da circa 14 quintali cadauno, con una previsione di arrivare sino a un limite di 30.000 tonnellate;

l'attività di monitoraggio sarà svolta da AGEA (ex Aima) che ne ha competenza, secondo le normative in materia, tramite il servizio veterinario dell'Ausl Bologna-Nord, territorialmente competente;

le farine vengono stoccate in via provvisoria per essere poi incenerite;

risulta convenzionato attualmente un solo cementificio nella provincia di Brescia per l'incenerimento di farine animali di tale tipo —:

se siano a conoscenza del fatto e quali provvedimenti intendano intraprendere, ognuno per la propria competenza, per monitorare il lavoro svolto da AGEA, così da escludere qualsiasi tipo di danno ambientale derivante dallo stoccaggio di farine animali e quali iniziative intendano attivare per rendere effettivamente tem-

poranea questa forma di stoccaggio permettendo un completo incenerimento delle farine nei cementifici preposti, secondo un piano che dia garanzie di tutela ambientale e certezza dei tempi. (4-01553)

RISPOSTA. — *Sulla scorta delle notizie avute dalla prefettura di Bologna, si rappresenta che presso l'ex zuccherificio di Crevalcore (Bologna) sono state temporaneamente depositate 41.875 tonnellate di farine animali, sia allo stato fuso, sia in appositi sacchi denominati big bags, composte da scarti di macellazione provenienti dai siti di Ravenna, Castelnuovo Rangone (Modena), Concordia sul Secchia (Modena) e Conselice (Ravenna).*

L'attività di stoccaggio, condotta dalla ditta BORSARI & C. Srl di Nonantola (Modena), ha avuto inizio nell'ottobre del 2001 ed è stata interrotta per saturazione dei magazzini di deposito.

Il deposito di farine animali, che riveste carattere temporaneo, è stato eseguito per conto dell'AGEA (ex AIMA), come dalla stessa disposto con circolare del 25 gennaio 2001, in ottemperanza al decreto legislativo n. 1 dell'11 gennaio 2001.

Ancora non risulta essere stata eseguita alcuna attività di distruzione delle farine, che dovrà avvenire in cementifici convenzionati.

Sono in fase di studio, sia la localizzazione dei siti che risultino idonei all'attività di distruzione delle farine, sia le modalità di trasferimento del materiale in questione.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.

CENTO. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali, al Ministro della salute. — Per sapere — premesso che:*

da alcuni anni all'interno del Parco del Colle Oppio a Roma si svolgono varie manifestazioni culturali;

nell'area del Parco vi è anche una sede politica;

la soprintendenza per i beni culturali ha già espresso per quest'anno il proprio parere contrario allo svolgimento di qualsiasi manifestazione perché incompatibile con la salvaguardia e la tutela dei complessi archeologici-monumentali presenti sul colle Oppio, tra i quali il complesso della Domus Aurea e delle Terme di Traiano;

i residenti della zona hanno costituito un comitato di quartiere per sollevare, tramite alcune lettere inviate alle autorità competenti, i gravi problemi derivanti dal forte inquinamento acustico prodotto dalle passate manifestazioni;

nonostante il divieto della Soprintendenza, alcuni giorni fa gli organizzatori della rassegna culturale prevista per i mesi estivi non hanno voluto cambiare luogo e hanno cominciato a scaricare del materiale per l'allestimento della manifestazione all'interno proprio del Parco del Colle Oppio, materiale che in breve tempo è stato prontamente sequestrato dai vigili urbani —:

quali provvedimenti intenda intraprendere, ognuno per la propria competenza, per predisporre urgenti ordinanze che stabiliscano che l'intera area del Colle Oppio di Roma non venga più utilizzata per manifestazioni di alcun genere e a tutela dei beni culturali ivi esistenti e della quiete degli abitanti della zona. (4-03273)

RISPOSTA. — *La soprintendenza archeologica di Roma, nel corso degli ultimi anni, ha richiamato l'attenzione del comune di Roma sull'opportunità di regolamentare lo svolgimento delle manifestazioni, di diversa natura, nel centro storico della città, in quanto non compatibili con la tutela ed il decoro dei complessi monumentali.*

A tal fine, la soprintendenza ha proposto all'amministrazione comunale la definizione di un protocollo d'intesa volto alla salvaguardia del patrimonio archeologico-monumentale di Roma, nel rispetto degli interessi di quanti operano nel settore delle manifestazioni.

A seguito di alcune problematiche che hanno comportato il mancato raggiungimento di tale accordo, la Soprintendenza ha richiesto all'amministrazione comunale di individuare — in occasione di eventi che attraggano consistenti flussi di partecipanti — aree alternative che non siano adiacenti a complessi monumentali o all'interno di siti di particolare pregio.

Per quanto riguarda, in particolare, il parco archeologico del « Colle Oppio », la soprintendenza archeologica ha in più occasioni espresso parere negativo allo svolgimento della manifestazione « All'ombra del Colosseo ».

In merito ai provvedimenti di tutela di Colle Oppio, la soprintendenza archeologica di Roma rende noto che l'area è già sottoposta a vincolo archeologico-paesistico dal piano regolatore ed alle prescrizioni dettate da questa amministrazione ai sensi della legge n. 1089 del 1939.

Si comunica, infine, che questo ministero ha già avviato l'iter per una proposta di ulteriore vincolo dell'area ai sensi del decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999, per un'azione di salvaguardia e tutela dei complessi antichi, emergenti e sotterranei, più definita e compiuta.

Il Ministro per i beni e le attività culturali: Giuliano Urbani.

CENTO. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 203 del 1991, con l'introduzione dell'articolo 41-bis nella « Gozzini », impedisce la concessione di pressoché tutti i benefici previsti da tale legge a chi è detenuto per gravi reati comuni (associazione mafiosa, sequestro di persona a scopo di estorsione, associazione finalizzata a traffico di stupefacenti);

il signor Augusto La Torre nato a Mondragone (Caserta) il 24 settembre 1962, sottoposto al regime di cui all'articolo 41-bis O.P. presso la casa circondariale de L'Aquila, è affetto da « sindrome bordeline di tipo nevrotico in sviluppo psicotico ». Tale patologia è stata riconosciuta da tutti i periti che negli anni hanno

avuto l'incarico di visitarlo, ritenendo di conseguenza che il La Torre necessita di psicoterapia da svolgersi in un ambiente altamente specializzato e che la struttura carceraria non è pertanto idonea ad assicurargli le cure necessarie e incompatibile con le sue condizioni psichiche poiché si tratta di una malattia che non può essere curata solo con un approccio di tipo farmacologico né tantomeno con uno stato di « isolamento nell'isolamento » quale quello in cui si trova il detenuto attualmente, sottoposto ad un regime ancora più duro del 41-bis stesso che, se non revocato anche in considerazione del suo male, potrebbe decretarne la totale distruzione psicofisica;

al signor Salvatore Calafato, attualmente detenuto presso la casa circondariale di Roma Rebibbia N.C., sottoposto al regime di cui all'articolo 41-bis O.P., è stato negato il diritto di effettuare la telefonata mensile ai familiari perché residenti all'estero e quindi evidentemente impossibilitati ad essere presenti per il colloquio visivo con il proprio familiare. Tale fatto oltre ad essere inaccettabile crea una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai detenuti la cui famiglia risiede in Italia;

nel caso del signor Antonino Madonia e del padre Francesco Madonia, rispettivamente detenuti in regime 41-bis presso la casa circondariale di Cuneo e presso il centro clinico di Secondigliano è stata negata la richiesta legittima di incontrarsi tra loro e cioè di ottenere un trasferimento temporaneo da parte di Antonio Madonia dal carcere dove si trova attualmente a quello di Secondigliano per poter vedere il padre ormai in età avanzata e in gravi condizioni di salute —:

se i ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti e se questi corrispondano al vero;

quali provvedimenti intendano intraprendere per verificare se esistono le condizioni per una revoca nei casi in premessa dell'applicazione dell'articolo 41-bis e comunque per garantire un trattamento rispettoso della dignità umana. (4-03346)

RISPOSTA. — *Il detenuto Augusto La Torre è sottoposto, su espressa richiesta della direzione distrettuale antimafia di Napoli, al regime detentivo speciale di cui all'articolo 41 bis/2 ordinamento penitenziario, in virtù del suo curriculum criminale, costellato dalla consumazione di gravissime azioni delittuose e dal ruolo apicale svolto dal medesimo nell'ambito della criminalità organizzata campana. Lo stesso viene segnalato come esponente di elevata pericolosità e capace di mantenere contatti con la criminalità esterna al carcere nonostante la sottoposizione al regime detentivo, come recentemente indicato dalla direzione distrettuale antimafia di Napoli. È assegnato alla casa circondariale de L'Aquila dove, fatta eccezione per le sole limitazioni contenute nel decreto di applicazione del regime speciale ex articolo 41 bis/2 ordinamento penitenziario, gli sono consentite tutte le opportunità trattamentali e di sostegno, compresi i momenti di socialità e di passeggio previste dall'ordinamento penitenziario.*

La legittimità del provvedimento ex articolo 41 bis/2 ordinamento penitenziario in atto applicato al detenuto La Torre, è stata recentemente confermata dal tribunale di sorveglianza de L'Aquila. Anche per quanto concerne l'aspetto sanitario al detenuto sono assicurate, nella sede penitenziaria de L'Aquila, l'assistenza e la terapia di cui risulta bisognevole. Le condizioni di salute del predetto vengono costantemente verificate dal sanitario dell'istituto e periodicamente dall'amministrazione centrale.

Per quanto riguarda il detenuto sottoposto al regime detentivo ex articolo 41 bis/2 ordinamento penitenziario, Salvatore Calafato, si rappresenta che la richiesta avanzata dallo stesso, tendente ad ottenere la possibilità di effettuare un colloquio telefonico all'estero, è stata rigettata, in quanto incompatibile con le vigenti disposizioni ministeriali, che richiedono l'ingresso dell'interlocutore telefonico in un istituto di pena dello Stato. Peraltro come accertato presso l'istituto di pena ove lo stesso è ristretto, egli effettua regolari colloqui visivi con i propri familiari.

Ai detenuti Antonino e Francesco Madonna, esponenti di primo piano dell'organizzazione mafiosa denominata cosa nostra, è stata recentemente data la possibilità di effettuare un colloquio visivo tra di loro. Sempre di recente, nel corso di una udienza in videoconferenza svolta presso l'istituto di Napoli-Secondigliano, i due detenuti, dietro autorizzazione del presidente della IV corte di Assise di Palermo, hanno avuto la possibilità di un breve colloquio visivo.

Per quanto concerne la revoca del regime detentivo speciale in atto applicato ai detenuti sopra citati, si fa presente che le più recenti informative pervenute dagli organi di polizia e dalle competenti autorità giudiziarie, hanno ribadito l'opportunità che nei confronti dei medesimi detenuti sia limitata la possibilità di contatto con gli altri detenuti ed il mondo esterno.

Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

CENTO, LUCIDI e PISTONE. — *Al Ministro della giustizia. — Per sapere — premesso che:*

il 6 novembre 2001 il Ministro della giustizia, al termine dell'incontro con il presidente dell'Associazione nazionale magistrati, assicurava l'impegno ad affrontare « la situazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili impiegati nell'amministrazione giudiziaria »;

risulta all'interrogante che l'11 marzo 2002 il sottosegretario alla giustizia Jole Santelli, nel corso di un incontro con le organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, UNSAG e RdB sulla stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato (ex socialmente utili) abbia dichiarato: « Ci assumiamo l'impegno di risolvere gradualmente la questione con un programma continuativo, a tappe, nei prossimi due-tre anni »;

il 16 maggio 2002 il Sottosegretario alla giustizia Giuseppe Valentino, rispondendo in Commissione giustizia alla Camera ad una interrogazione a risposta immediata di Lucidi e altri sulle iniziative

del Governo a favore del personale degli uffici giudiziari, dichiarava: «L'amministrazione sta studiando le modalità con le quali introdurre la stabilizzazione dei lavoratori impiegati a tempo determinato. L'inserimento stabile di questi lavoratori rappresenta una prospettiva fortemente avvertita in quanto consente all'amministrazione di continuare ad avvalersi di personale con esperienza professionale in parte già acquisita»;

il sottosegretario Maria Teresa Armosino, nella seduta n. 144 della Commissione bilancio del Senato durante la trattazione in sede consultiva del disegno di legge n. 1271 esprimeva l'avviso contrario del Governo sull'emendamento 7.0.2/2, segnalando che esso «intende elevare a 2.496 unità entro il 31 gennaio 2003 — con contestuale incremento delle dotazioni organiche — le assunzioni di personale del Ministero della giustizia, già previste in 500 unità per l'anno 2002 dal programma straordinario di assunzioni, di cui al comma 1 dell'articolo 19 della legge n. 448 del 2001. Al riguardo, premesso che il programma relativo alle 500 unità non è stato a tutt'oggi presentato, per l'approvazione, alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero dell'economia e delle finanze, come previsto dalla citata norma, segnala che, in ogni caso, l'emendamento in esame comporterebbe un onere complessivo pari a 50.243.666 euro, a decorrere dall'anno 2003. In relazione alla copertura finanziaria proposta, fa presente che: per l'importo pari a 32 milioni di euro non viene precisata l'autorizzazione di spesa che si intende ridurre; per la somma di 5.500.000 di euro, l'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente del Ministero della giustizia non presenta, al momento, sufficienti disponibilità per la somma di 12.743.666 euro, l'accantonamento di Fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze non presenta risorse da destinare allo scopo»;

di conseguenza il 3 luglio 2002 il Presidente Pastore in Commissione affari costituzionali del Senato, ove si svolge la

discussione in sede referente del disegno di legge n. 1271, a seguito del parere contrario della Commissione bilancio dichiara inammissibile l'emendamento;

da novembre 2001 ad oggi non è stato individuato un valido percorso normativo, né sono state reperite le necessarie risorse finanziarie, tanto meno ipotizzate le modalità di assunzione per detti lavoratori;

i margini per la soluzione definitiva della questione con un disegno di legge sono ormai agli sgoccioli dato che il contratto dei precari della giustizia scade il 31 dicembre 2002;

l'attuale CCNL al comma 13 dell'articolo 19 non consente la proroga per più di una volta, a pena di nullità dei contratti di lavoro a tempo determinato —:

quali iniziative il Ministro interrogato intenda intraprendere, a 5 mesi dalla scadenza dei contratti a tempo determinato (31 dicembre 2002) dei 1850 lavoratori assunti in attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 18 agosto 2000, n. 242, e mantenere così l'impegno di risolvere la situazione occupazionale degli ex socialmente utili, impegno preso dallo stesso e dai suoi sottosegretari fin dal novembre dello scorso anno, al fine di evitare ogni interruzione del rapporto di lavoro che pregiudicherebbe l'avvenire di 1850 famiglie e la funzionalità delle strutture giudiziarie all'interno delle quali si stima già attualmente una carenza di oltre 5000 persone nell'organico. (4-03589)

RISPOSTA. — *Si rappresenta che il Governo ha elaborato e presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge finanziaria 2003 (AC 3200-bis).*

Come è noto, l'articolo 21, comma 13 del disegno di legge citato autorizza, fra le altre amministrazioni, il ministero della giustizia ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2003, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato.

Il disegno di legge consente, pertanto, di prolungare — seppur per un periodo circoscritto — la proficua collaborazione prestata presso l'amministrazione giudiziaria dai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato.

Gli auspici del ministero sono, ovviamente, nel senso di una approvazione dell'articolo citato nel testo attualmente previsto.

Il lasso di tempo costituito dalla proroga di un anno dei contratti a tempo determinato consentirà, inoltre, di studiare tempi e modalità con cui introdurre l'eventuale stabilizzazione di questi lavoratori, prospettiva senz'altro interessante, in quanto consentirebbe all'amministrazione di continuare ad avvalersi di personale con una buona esperienza professionale.

Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

CENTO. — *Al Ministro dell'interno, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

i dipendenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco hanno un rapporto di lavoro regolamentato dal decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende;

risulta all'interrogante che al comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma, da oltre un anno si verifici un uso improprio dello strumento della disciplina per fare attività antisindacale ai danni di alcuni dirigenti;

l'ufficio di disciplina avrebbe recentemente irrogato una sanzione disciplinare ai rappresentanti sindacali che prevede la sospensione dal servizio per un giorno adducendo la motivazione che il dipendente sanzionato si sarebbe presentato in servizio sprovvisto di DPI (dispositivi di protezione individuale);

la sanzione inflitta non è una sentenza definitiva, né un titolo esecutivo

all'ordine, infatti l'articolo 59 del decreto legislativo n. 29 del 1993 stabilisce che la sanzione disciplinare può essere impugnata entro 20 giorni dalla notifica e rimane sospesa fino al pronunciamento del collegio arbitrale di disciplina;

è singolare che per l'irrogazione della sanzione si sia adottato lo strumento del decreto ministeriale inviato immediatamente alla ragioneria generale per l'applicazione e inoltre che il dirigente dei vigili del fuoco di Roma abbia deciso di dare esecuzione alla sanzione di propria iniziativa;

è stato utilizzato personale operativo, distogliendolo dal servizio d'istituto, per notificare al domicilio del dipendente atti dell'amministrazione;

il dipendente, ricevuta la notifica che la sanzione andava eseguita il giorno 27 giugno 2002, inviava un telegramma al Comando, significando in via principale che la sanzione non poteva essere applicata in quanto non erano ancora scaduti i termini per l'impugnativa;

il giorno 27 giugno 2002 il dirigente dei vigili del fuoco di Roma avrebbe intimato al dipendente di non prestare servizio —:

se nel comportamento dell'Amministrazione sia ravvisabile un'azione antisindacale. (4-03603)

RISPOSTA. — *Le affermazioni dell'interrogante circa presunte azioni antisindacali dell'amministrazione e in particolare del dirigente dei vigili del fuoco del comando di Roma nei confronti di rappresentanti sindacali non trovano riscontro.*

L'amministrazione ha provveduto a irrogare una sanzione disciplinare nei confronti del V.P. Nettuno Gianluca per fatti direttamente attinenti al servizio d'istituto e non nella sua qualità di rappresentante sindacale.

La sanzione disciplinare, è conseguita al comportamento omissivo del dipendente che si è presentato al distaccamento presso il quale era stato temporaneamente coman-

dato senza il dispositivo di protezione individuale, chiedendone il recapito tramite mezzi dell'amministrazione.

Si evidenzia a tal proposito che nessuna norma contrattuale o disposizione di legge impone al datore di lavoro l'obbligo di far recapitare sul posto di lavoro il dispositivo di protezione individuale, mentre è previsto che il personale indossi i dispositivi in parola per non contravvenire alle norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni.

Per quanto riguarda l'asserita inapplicabilità della sanzione in pendenza dei termini per l'impugnativa, si premette che il decreto legislativo n. 29 del 1993 è stato recepito dal successivo decreto legislativo 165 del 2001 che disapplica espressamente talune norme tra cui i commi 7, 8 e 9 dell'articolo 55 (ex articolo 59 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993) in materia di « sanzioni disciplinari e responsabilità » a decorrere dall'entrata in vigore dei contratti collettivi per il quadriennio 1998/2001. Nella fattispecie per il comparto « Aziende » il C.C.N.L. è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 giugno 2000.

Il contratto collettivo nazionale quadro del 23 gennaio 2001, in materia di conciliazione ed arbitrato, prevede che le sanzioni disciplinari possono essere impugate anche innanzi al collegio arbitrale di disciplina di cui all'articolo 59 commi 8 e 9 del decreto legislativo n. 29 del 1993 secondo le modalità dell'accordo del 23 gennaio 2001, fermo restando la possibilità di adire il giudice ordinario, previo tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi alla direzione provinciale del lavoro ai sensi degli articoli 65 e 66 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

La sanzione disciplinare, solo in caso di ricorso al collegio arbitrale di disciplina dell'amministrazione di appartenenza, resta sospesa dal momento dell'impugnazione all'emanazione del lodo.

Nella fattispecie, si evidenzia che, in data 25 giugno 2002, il dipendente ha richiesto il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui ai citati articoli 65 e 66 del decreto legislativo 165 del 2001, procedura secondo

la quale non è prevista la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato.

Anche nel caso di impugnazione al giudice del lavoro, e del resto nel processo amministrativo innanzi al tribunale amministrativo regionale, non vi è alcuna previsione normativa che stabilisce la sospensione automatica dell'atto impugnato se non nei casi espressamente previsti, rispettivamente a seguito di provvedimenti speciali d'urgenza e cautelari (articolo 412-bis comma 4 c.p.c.) e di ordinanza cautelari (articolo 21 legge n. 1034 del 1971).

Pertanto, la sanzione irrogata al dipendente è immediatamente esecutiva e l'amministrazione non ha l'obbligo di attendere la scadenza dei termini per l'impugnativa dell'atto sanzionatorio.

Il comandante provinciale VVF di Roma ha quindi legittimamente dato esecuzione ad una sanzione irrogata dall'ufficio competente per i procedimenti disciplinari istituito nell'ambito del dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, non potendo procrastinarne l'applicazione, se non in violazione dell'espresso ordine impartitogli dall'amministrazione centrale in data 12 giugno 2002.

La stessa amministrazione ha provveduto, come da previsione normativa, a trasmettere immediatamente il provvedimento disciplinare all'ufficio centrale per il bilancio per il prescritto visto.

Quanto alla lamentata generica utilizzazione di personale operativo per la notifica di atti dell'amministrazione, si rende noto che il dipendente si è più volte rifiutato di ricevere atti amministrativi così costringendo il dirigente a provvedere a mezzo personale con conseguenti penalizzazioni per il servizio.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Maurizio Balocchi.

CIMA. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

il professor Samo Pahor di Trieste, cittadino italiano di minoranza slovena, dovendo partecipare al Congresso dell'AI-

DLCM che si svolgerà a Klagenfurt in Austria, ha chiesto il rinnovo del suo passaporto;

per poterlo ottenere il professor Pahor deve pagare un'ammenda di lire 250.000 per una condanna inflittagli il 26 febbraio 1997 a causa della sua richiesta di potersi rivolgere in lingua slovena alle autorità amministrative e giudiziarie di Trieste;

la condanna ha avuto origine dal fatto che quando il professor Pahor, quando promuove riunioni in luogo pubblico preavvisa le autorità competenti che i funzionari e gli agenti di polizia presenti alla riunione devono essere in grado di capire e parlare in sloveno poiché la legge gli garantisce di potersi esprimere in lingua slovena;

in precedenza e per le stesse ragioni erano state comminate altre condanne analoghe;

il professor Pahor è comunque disposto a pagare l'ammenda, pur ritenendola ingiusta, purché il modulo F23 per il pagamento sia bilingue, secondo quanto previsto dalle vigenti leggi;

il congresso di cui sopra si svolgerà in Carinzia, regione austriaca con una rilevante minoranza di lingua slovena e l'eventuale trattamento discriminatorio nel caso Pahor potrebbe avere ricadute negative per i cittadini austriaci appartenenti alla minoranza slovena in quanto la vicenda potrebbe essere utilizzata per minimizzare i problemi di discriminazione esistenti in Carinzia —:

quali provvedimenti intenda adottare perché quanto previsto dalle disposizioni dei Trattati internazionali, dall'articolo 6 della Costituzione italiana e dalla legge del 1999 a tutela delle minoranze linguistiche sia pienamente attuato nei confronti di tutti i cittadini appartenenti a tali minoranze. (4-00431)

RISPOSTA. — *La questione posta nell'atto parlamentare di cui all'oggetto si riferisce all'uso della lingua slovena nella pubblica*

amministrazione nei comuni ove la relativa minoranza vive, come previsto dall'articolo 8 della legge n. 38 del 23 febbraio 2001.

Detti comuni ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge debbono essere individuati da un apposito elenco predisposto dal comitato paritetico istituzionale per i problemi della minoranza slovena di cui all'articolo 3 della stessa legge ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica.

Questa Presidenza in data 12 giugno 2002 ha dato disposizione alle pubbliche Amministrazioni di utilizzare, nelle more della suddetta delimitazione territoriale, le delibere provinciali emanate ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 482 del 15 dicembre 1999 ovvero le delimitazioni operate dai trattati internazionali (trattato di Osimo per la provincia di Trieste).

Il Ministro per gli affari regionali: Enrico La Loggia.

CIRIELLI. — *Al Ministro della giustizia. — Per sapere — premesso che:*

l'Ufficio Unep presso il tribunale di Nocera Inferiore versa, ormai da mesi, in un gravissimo stato. In particolare il già ridotto organico, a seguito di alcuni trasferimenti di ufficiali giudiziari, è stato ulteriormente impoverito;

attualmente, risultano impiegati presso l'ufficio Unep del tribunale di Nocera Inferiore soltanto tre ufficiali giudiziari il che, in considerazione di un bacino d'utenza di oltre trecentomila abitanti, equivale alla totale paralisi delle esecuzioni in tutto il circondario del tribunale di Nocera Inferiore —:

se e quali provvedimenti intenda adottare per porre fine a questa grave situazione e per far sì che l'ufficio Unep del tribunale di Nocera Inferiore possa riprendere, finalmente, a lavorare a pieno regime. (4-02883)

RISPOSTA. — *Si rappresenta che presso l'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti del tribunale di Nocera Inferiore sono presenti 15 unità di personale amministrativo*

a fronte di una dotazione organica che prevede complessivamente 24 unità.

Presta servizio, non contemplato nell'organico, 1 lavoratore già impegnato nei progetti regionali di lavori socialmente utili, ai sensi della legge 448 del 2001.

Pertanto le presenze effettive sono 16 su 24.

Si fa inoltre presente che con decreto ministeriale 6 aprile 2001 a seguito del mutato assetto organizzativo e ordinamentale conseguente alla stipula del contratto integrativo di amministrazione, sono state rideterminate le dotazioni organiche dell'amministrazione giudiziaria ed in particolare sono state istituite le figure professionali di ufficiale giudiziario C3 (1 unità), di ufficiale giudiziario C2 (3 unità) ed è stato aumentato l'organico di ufficiale giudiziario C1 (2 unità).

Per la copertura delle vacanze di personale amministrativo sono state bandite dall'amministrazione le relative procedure di riqualificazione, riservate al personale dipendente.

Tuttavia è recentemente intervenuta la Corte costituzionale, che, con sentenza n. 194 del 2002, emessa con riferimento diretto alla riqualificazione attuata nel ministero delle finanze, ha richiamato le regole fondamentali da osservare in materia di reclutamento per l'accesso ad un posto di lavoro nel pubblico impiego, con l'effetto di imporre a tutte le amministrazioni un momento di riflessione sul complesso delle procedure di riqualificazione comunque attivate.

Come appare del tutto evidente da quanto rappresentato, il superamento dello stato di impasse in cui versano le procedure di riqualificazione, che riguarda tutte le amministrazioni dello Stato, richiede decisioni adottate di concerto tra tutti i soggetti interessati, in particolare l'ARAN e il dipartimento per la funzione pubblica, con i quali sono stati avviati i necessari contatti.

Peraltro, come disposto dall'articolo 15, lettera B, punto C del contratto collettivo nazionale di lavoro, sottoscritto il 16 febbraio 1999, solo all'esito delle procedure di riqualificazione e nel caso di esito negativo delle selezioni, o in totale mancanza di

professionalità da selezionare, potranno essere banditi concorsi pubblici per fronteggiare eventuali persistenti carenze di personale, mentre per esigenze urgenti di funzionalità degli uffici si potrà ricorrere all'istituto dell'applicazione.

Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere — premesso che:

in data 10 giugno 2002 l'ufficiale giudiziario dirigente di Biella signora Silvana De Vincentis ha inviato al ministero della giustizia — direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali, e per conoscenza al signor presidente della Corte d'appello di Torino, al signor presidente del tribunale di Biella ed a tutti gli avvocati del Foro Biellese, un dettagliato rapporto sull'effettiva situazione dell'UNEP del tribunale di Biella;

la situazione lamentata è ai limiti della tollerabilità poiché, ormai, gli atti notificati non possono essere restituiti con la dovuta celerità sia agli avvocati che alle cancellerie creando pesanti disservizi e difficoltà che si aggiungono al più generale disservizio determinato dalla « storica » carenza di organico in tutti i settori del tribunale di Biella;

la pianta organica dell'ufficio prevede 12 unità lavorative che ricomprendono le diverse professionalità necessarie al funzionamento dello stesso, ufficio che — è bene ricordarlo — è impegnato per un bacino d'utenza di 250.000 abitanti distribuiti su un territorio organizzato in 86 comuni oltre il capoluogo;

attualmente risultano in servizio due ufficiali C1, due ufficiali giudiziari B3, un ufficiale giudiziario B2;

in relazione all'organico predetto, un ufficiale giudiziario C1 ha ricevuto il decreto di trasferimento in altra sede ove dovrebbe prendere servizio in data 16

settembre 2002 e un ufficiale giudiziario B3 è in astensione facoltativa per maternità;

l'ufficio, secondo quanto dichiarato e sottoscritto dalla signora Silvana De Vincentis, « è allo sbando totale ed è prossimo alla paralisi per impossibilità di funzionare per carenza di personale »;

non a caso la signora De Vincentis, dopo avere invitato le autorità a risolvere i problemi, ha declinato ogni responsabilità in ordine ad inadempienze, ritardi ed omissioni derivanti dalla più volte denunciata carenza di personale —:

se non ritenga di dover assumere urgentissimi provvedimenti per mettere fine ad una situazione di paralisi ormai pressoché totale generata dalla carenza di personale all'UNEP del tribunale di Biella. (4-03515)

RISPOSTA. — *La dotazione organica del personale dell'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti presso il tribunale di Biella prevede 12 unità, di cui sono presenti 5, con una percentuale di copertura dell'ufficio del 66,67 per cento.*

Ne consegue che un eventuale ampliamento dell'organico nell'ufficio in questione determinerebbe esclusivamente un aumento del numero dei posti privi di copertura e non risolverebbe il grave problema denunciato.

È, inoltre, opportuno ricordare che con i decreti ministeriali 30 dicembre 2000 e 6 aprile 2001 la dotazione organica del citato ufficio è stata potenziata complessivamente di una unità, come da tabella che segue.

Posizione economica e figura professionale	Variazioni		Organico attuale
	aumenti	riduzioni	
C2 ufficiale giudiziario	+ 2		2
C1 ufficiale giudiziario	+ 1		4
B3 ufficiale giudiziario		- 2	3
B2 operatore giudiziario ...			3
Totali	+ 3	- 2	12
Variazione complessiva	+ 1		

Tuttavia, la necessità di adeguamento della dotazione organica dell'ufficio in esame potrà essere valutata in occasione della riforma dell'ordinamento giudiziario prevista dal disegno di legge di iniziativa governativa (atto Senato 1296).

In ordine alla copertura dei posti vacanti nell'organico dell'ufficio in esame, con nota 3 luglio 2002, la competente direzione generale ha chiesto al presidente della Corte d'appello di Torino di attivare la procedura di interpello nell'ambito distrettuale, ai sensi dell'articolo 14 dell'accordo siglato con le organizzazioni sindacali il 28 luglio 1998, per la copertura del posto vacante di ufficiale giudiziario, posizione economica B3.

Inoltre, con nota in pari data, è stato prorogato al 28 giugno 2003 il termine (precedentemente fissato al 21 settembre 2002) per la presa di possesso del nuovo ufficio del dottor Pasquale Iannuzzo, ufficiale giudiziario C1, in servizio presso l'UNEP di Biella e trasferito, con provvedimento del 20 dicembre 2001 all'UNEP di Ariano Irpino. Pertanto fino a tale data il dipendente presterà servizio nell'ufficio in esame.

Per la copertura delle vacanze del personale amministrativo sono state bandite dall'amministrazione le relative procedure di riqualificazione, riservate al personale dipendente.

Tuttavia è recentemente intervenuta la Corte costituzionale, che, con sentenza n. 194 del 2002, emessa con riferimento diretto alla riqualificazione attuata nel ministero delle finanze, ha richiamato le regole fondamentali da osservare in materia di reclutamento per l'accesso ad un posto di lavoro nel pubblico impiego, con l'effetto di imporre a tutte le amministrazioni un momento di riflessione sul complesso delle procedure di riqualificazione comunque attivate.

Come appare del tutto evidente da quanto rappresentato, il superamento dello stato di impasse in cui versano le procedure di riqualificazione, che riguarda tutte le amministrazioni dello Stato, richiede decisioni adottate di concerto tra tutti i soggetti interessati, in particolare l'ARAN e il di-

partimento per la funzione pubblica, con i quali sono stati avviati i necessari contatti.

Peraltro, come disposto dall'articolo 15, lettera B, punto C del contratto collettivo nazionale di lavoro, sottoscritto il 16 febbraio 1999, solo all'esito delle procedure di riqualificazione e nel caso di esito negativo delle selezioni, o in totale mancanza di professionalità da selezionare, potranno essere banditi concorsi pubblici per fronteggiare eventuali persistenti carenze di personale mentre per esigenze urgenti di funzionalità degli uffici si potrà ricorrere all'istituto dell'applicazione.

Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

FIORONI. — *Al Ministro dell'interno, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute. — Per sapere — premesso che:*

nel maggio 2001 la Telecom spa chiedeva il rilascio di concessione edilizia per la realizzazione di un impianto di telefonia mobile, presso il comune di Corchiano, località Sant'Antonio;

sulla stessa richiesta si esprimeva negativamente l'amministrazione comunale, in quanto lo statuto comunale, all'articolo 3, vieta l'insediamento di ripetitori all'interno dello stesso territorio;

nel sito prescelto è presente vincolo paesaggistico;

il comune di Corchiano rientra in un progetto più ampio di rivitalizzazione del territorio a salvaguardia dei centri storici minori, per il quale, risultandone vincitore, ha già ottenuto il relativo finanziamento regionale, che lo porterà ad essere l'unico centro illuminato a gas;

lo stesso progetto è all'attenzione della comunità europea relativamente alla creazione del parco suburbano;

il ripetitore di che trattasi si andrebbe a localizzare nelle immediate vicinanze della zona vincolata —:

quali iniziative i Ministri interrogati, intendano assumere per evitare una grave lesione della autonomia comunale costituzionalmente sancita, che attribuisce ai comuni la piena potestà di gestione e tutela del proprio territorio, per il rispetto della valorizzazione ambientale e paesaggistica esistente e non arrecare danno irreparabile allo sviluppo economico e sociale compatibile messo in atto dal comune di Corchiano, per impedire, in via cautelativa, come stabilito dalla normativa vigente in materia, in tema di inquinamento elettromagnetico, eventuali danni alla popolazione residente e in particolare bambini e anziani. (4-02609)

RISPOSTA. — *La legge 22 febbraio 2001, n. 36 « Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magneti ed elettromagnetici », nel delineare una articolata e dettagliata disciplina in materia di inquinamento elettromagnetico, ha inteso, tra l'altro, distinguere le funzioni riservate allo Stato dalle competenze attribuite alle regioni, province e comuni.*

Gli articoli 8 e 14 della legge n. 36 del 2001, infatti, hanno attribuito a queste amministrazioni le funzioni di controllo e vigilanza sanitaria ed ambientale nei confronti dell'inquinamento elettromagnetico, mediante l'utilizzo delle strutture delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto del ministero dell'ambiente, d'intesa con il ministero della salute e con il dicastero delle comunicazioni, del 10 settembre 1998, n. 381, « Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana » infatti, è demandato in via esclusiva alle regioni e alle province autonome il compito di disciplinare l'installazione e la modifica di tutti gli impianti di radiocomunicazione, al fine di garantire il rispetto dei limiti di esposizione e dei valori di cautela prestabiliti dallo stesso decreto ministeriale 10 settembre 1998, n. 381.

La medesima norma, altresì, ha disposto che le regioni e le province autonome debbano provvedere ad assicurare il rego-

lare svolgimento delle necessarie attività di controllo e vigilanza, anche in collaborazione con l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Premesso quanto sopra, da notizie assunte in merito alla vicenda riportata nell'atto di sindacato ispettivo, si comunica che la TIM, dopo aver localizzato in Corchiano un sito idoneo per l'installazione della SRB per la copertura della zona, ha presentato domanda di concessione edilizia per l'esecuzione dei lavori.

Al riguardo, l'ente ha comunicato di non poter rilasciare la concessione richiesta poiché l'opera sarebbe rientrata in zona vincolata e lo statuto comunale non prevedrebbe l'installazione di ripetitori nel territorio comunale (articolo 3, comma 4, dello statuto comunale).

Avverso tale atto, la TIM ha proposto ricorso giurisdizionale dinanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio.

Inoltre, sarebbe stato inoltrato alla procura della Repubblica di Viterbo un dettagliato esposto nei confronti della TIM da parte di un comitato cittadino costituitosi per la particolare vicenda e denominato « Comitato per la salute dei cittadini di Corchiano ».

L'ufficio territoriale del Governo di Viterbo ha comunicato che non ritiene, considerati il procedimento giudiziario e giurisdizionale che possa essere, al momento, intrapresa alcuna iniziativa.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.

FOLENA, OTTONE, LEONI, SODA, LOLLI e GIULIETTI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

nelle settimane scorse, il quotidiano « Avvenire » ha rivelato che 2 anni fa il piazzale dell'aeroporto militare di Ciampino (Roma) è stato intitolato al gerarca fascista Italo Balbo. Sulla vicenda vi sono state reazioni e polemiche:

il 27 luglio 2002 una nota dell'agenzia di stampa Ansa (ore 19,29) il generale

Leonardo Tricarico, consigliere militare della Presidenza del Consiglio dei ministri ha preso posizione sulla vicenda, dicendosi amareggiato per la pubblicazione sul quotidiano « Avvenire » di un articolo che criticava la decisione dell'Aeronautica militare di intitolare la piazza a Italo Balbo;

il generale Tricarico afferma tra l'altro: « Sono legato alla memoria di Italo Balbo perché è stato un punto di riferimento certo per l'Aeronautica italiana, al di là del credo politico o altro, e perché sono amico del figlio, Paolo ». « L'alto ufficiale ha detto di essere molto colpito dall'attacco di Avvenire e amareggiato per questa rievocazione così vergognosa, (...) il generale ha parlato di Balbo come "riferimento costante" e importante come pioniere, e non come gerarca, aggiungendo di essere a fianco a "tutti gli uomini in divisa azzurra" ». (...) In merito alla decisione dell'Aeronautica di intitolare una piazza dello scalo aereo di Ciampino a Balbo, il generale Tricarico ha dichiarato: « Non ci vedo nulla di male, è un comportamento coerente con le nostre tradizioni, che riconosce i meriti avuti da Balbo nell'Aeronautica »;

il 29 luglio 2002, (sulle agenzie di stampa) Massimo Rendina, presidente dell'ANPI di Roma (associazione nazionale partigiani d'Italia) nell'esprimere solidarietà al giornale Avvenire si è chiesto a quale titolo il generale Tricarico sia intervenuto con pesanti commenti sulla vicenda;

è noto che Italo Balbo fu un grande aviatore. Ma è noto anche che Italo Balbo fu uno degli ispiratori e capi dello squadristo fascista nella pianura padana. A capo della squadrista fascista « Celibano » fu lui a condurre le incursioni delle camicie nere contro le leghe, i municipi, le camere del lavoro, i democratici di Goro, Mesola, Copparo, Massafiscaglia, di Poggorenatico (Ferrara). Tra il 24 e il 25 marzo 1921 alla testa di 4.000 squadristi guidò l'assalto a Portomaggiore (Ferrara) occupandolo. Comandò la spedizione punitiva a Ravenna. Nell'estate del 1922

tentò inutilmente di vincere la battaglia contro gli antifascisti di Parma. Furono sempre le squadracce fasciste di Balbo a partecipare a spedizioni punitive a Venezia, Bologna, Milano eccetera. Fu Italo Balbo uno dei quadrumviri della marcia su Roma, che portò l'Italia al regime fascista —:

a quale titolo il generale Tricarico abbia fatto tali pesanti e discutibili affermazioni e se siano condivise dal Governo della Repubblica italiana, nata dalla Resistenza;

quali siano le tradizioni e il comportamento coerente a cui il generale Tricarico si riferisce;

se le opinioni del generale Tricarico siano compatibili con la sua permanenza nell'importante e delicato incarico alla Presidenza del Consiglio dei ministri. (4-03689)

RISPOSTA. — L'intitolazione di un piazzale nell'aeroporto di Ciampino ad Italo Balbo merita una considerazione preliminare: le tradizioni storiche dell'aeronautica, nata dall'avvento del mezzo aereo, evolutosi in tempi ben più recenti rispetto alle componenti terrestre e navale, mettono in luce figure di personaggi che hanno avuto un ruolo importante per la forza armata nella prima metà del secolo scorso. Fra queste, quella di Italo Balbo, quale pioniere del volo, soldato più volte decorato al valore, oltre che comandante che ha contribuito, personalmente, alla creazione di una nuova ed autonoma forza armata, in grado di partecipare alla difesa del territorio nazionale e le cui gesta di trasvolatore atlantico sono oggetto di riconoscimenti anche negli USA. Si rammenta, ad esempio, l'intitolazione di una strada centrale di Chicago al « Maresciallo dell'aria Italo Balbo ».

È assolutamente indiscutibile la fedeltà dell'aeronautica alle istituzioni repubblicane, anche se occorre tener conto del delicato periodo storico fra le due guerre mondiali, nel quale essa è stata fondata.

Pertanto, la memoria di Balbo aviatore fa parte della storia della nostra Aeronau-

tica e resta del tutto estranea alla figura di Balbo dirigente di partito ed al suo ruolo nel fascismo.

Ricordare il maresciallo d'Italia Italo Balbo significa trasmettere la memoria di chi ha avuto il merito di gettare le basi operative e organizzative di una nuova forza armata.

Ciò premesso, entrando nel merito dei quesiti, si rappresentano le procedure seguite per l'intitolazione di un piazzale ad Italo Balbo nell'aeroporto di Ciampino. La vicenda risale al 2000 e coinvolge l'aeronautica militare. L'iniziativa fu presa, per la precisione, dal comando del 31° Stormo, che ha tratto le proprie origini storiche dagli equipaggi che parteciparono alle trasvolate atlantiche. È proprio per commemorare le imprese di tutti i « trasvolatori » che il comando dell'Ente ha inteso intitolare loro piazzali e strade del comprensorio.

Il 31° Stormo, costituito nel 1936, nacque come stormo sperimentale di bombardamento marittimo sull'idroscalo di Orbetello il 1° ottobre 1933 e fornì in quell'anno l'ossatura degli equipaggi che parteciparono alla seconda crociera atlantica sugli aerei S55. Proprio per ricordare le loro gesta, il loro motto e, in particolare la trasvolata nord atlantica, il 31° Stormo, che si considera l'erede naturale di quegli aviatori, ha chiesto, in data 3 giugno 2000, al comando di squadra aerea — che è l'ente gerarchicamente superiore — apposita autorizzazione ad identificare con nomi, le strade ed i piazzali interni al sedime militare aeroportuale (quindi, all'interno dell'aeroporto) ai sensi dell'articolo 133 del regolamento dell'aeronautica.

Naturalmente, si fa riferimento ad un'aerea di cui è proprietaria esclusivamente l'amministrazione della difesa. Sulla base di questa richiesta, progressivamente, nel 2000 e nel 2001 sono stati intitolati piazzali e strade interne a Mario Aramu (medaglia d'oro al valor militare, atlantico), ad Aldo Pellegrini (atlantico), ad Ulisse Longo (atlantico), a Stefano Cagna (medaglia d'oro al valor militare, atlantico), a Luigi Questa (atlantico), a Gino Cappannini (atlantico), a Jacopo Calò Carducci (atlantico), a Luigi Gallo (atlantico), a Cesare

Chiodi (medaglia d'oro al valore militare, atlantico), a Giuseppe Valle (atlantico), ad Alberto Briganti (primo comandante del 31° stormo), Ademaro Nicoletti Altimari (medaglia d'oro al valor militare, atlantico). Vanno inoltre ricordati: viale delle crociere atlantiche, piazzale dei trasvolatori atlantici, nonché le strade ed i piazzali intitolati a Silvio Napoli (atlantico), ad Amedeo Suriano (atlantico), Ezio Vaschetto (atlantico) e infine, ad Umberto Maddalena, Fausto Cecconi e Giuseppe Damonte (atlantici).

Nel contesto di tali intitolazioni di vialetti e piazzali vi è anche un piazzale intitolato a Italo Balbo, maresciallo dell'aria atlantico. Il contesto nel quale tale intitolazione si colloca è ben diverso da quello di un'intitolazione di una strada pubblica ad Italo Balbo. Nel momento in cui si ricordano i trenta-trentacinque atlantici, non è possibile, quindi omettere o censurare il nome del comandante di quella spedizione.

Dunque, l'intitolazione del piazzale a Balbo ricorda il primus inter pares dei 19 trasvolatori ai quali sono stati intitolati altrettante vie e piazzali del sedime aeroportuale. Per questo motivo dopo il nome dell'intestatario è specificatamente indicato sulla targa l'appellativo « atlantico ».

Pertanto questo Governo, anche alla luce dei precedenti, prende atto della situazione e ritiene che la storia non si possa modificare e che, in quel contesto del 31° Stormo dell'aviazione militare, il fatto di aver intitolato, insieme ad altri trenta-trentacinque piazzali (o vialetti) di aeroporti, uno di essi anche al comandante di quella spedizione non possa suscitare particolari polemiche e neanche giustificare interventi autoritativi da parte dell'attuale Governo.

Al riguardo, la specifica materia afferente l'intitolazione di edifici, aule, viali e piazze site sui sedimi aeronautici è disciplinata da una apposita normativa del 1987 (ministero della difesa — foglio d'ordini n. 31 « Aeronautica ») che non prevede l'interessamento né l'autorizzazione di autorità esterne alla forza armata, proprio per la collocazione « interna » di tali intitolazioni

e per la specifica finalità commemorativa ai caduti dell'aeronautica.

In merito, infine, alla scheda biografica di Italo Balbo, inserita sul sito internet dell'aeronautica militare nel gennaio 2001, le relative note sono state redatte dallo Stato maggiore della forza armata utilizzando vari testi storici.

Più in generale, si ritiene opportuno confermare l'opportunità di mantenere disgiunti i riconoscimenti alla figura di aviatore di Italo Balbo dai giudizi storici sulla sua appartenenza al fascismo. Si tratta di una figura di chiari e di scuri, del quale questo Esecutivo non può che sottolineare le responsabilità storiche.

È opportuno, comunque, ricordare che nella scorsa legislatura, con l'avallo del Governo dell'epoca, fu collocato alla presenza del sottosegretario alla difesa Brutti, un busto in onore del famoso aviatore, ma tale iniziativa non suscitò alcuna reazione politica.

Infine con riferimento ad una eventuale iniziativa di annullamento, non si ritiene che sussista alcun motivo di intervento di Governo inteso a modificare assetti ampiamente motivati e consolidati nel tempo, finalizzati all'esclusivo riconoscimento degli specifici meriti aviatori militari di Italo Balbo.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento: Carlo Giovanardi.

GASPERONI. — Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

i provvedimenti di soppressione e di riduzione degli uffici postali attuati da Poste italiane hanno creato nella provincia di Pesaro Urbino malumore e disapprovazione da parte di tante amministrazioni elettive delle aree interne e di tante forze sociali e produttive presenti nel territorio;

i provvedimenti sopracitati incrementano squilibri territoriali e settoriali delle aree interne e montane in contrasto con le

« Nuove disposizioni per le zone montane » presenti nella legge 31 gennaio 1994, n. 97;

i servizi erogati da Poste italiane spa non possono danneggiare una parte importante della popolazione della provincia di Pesaro Urbino in virtù di logiche aziendali e di bilancio e non di razionalizzazione dei servizi;

sull'intero territorio provinciale degli interventi di razionalizzazione sono già in corso ed altri sono già stati effettuati come nel caso degli uffici postali di San Donato, Lamoli, Borgo Pace —:

come intenda intervenire presso Poste italiane per alleviare questi disagi.

(4-03633)

RISPOSTA. — A seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di intervenire sulla gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza specifica degli organi statutari della società.

Tuttavia, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame, si è provveduto ad interessare la predetta società Poste, la quale ha comunicato che, in considerazione dei risultati del monitoraggio costante effettuato allo scopo di verificare le variazioni nei flussi della clientela per adeguare l'offerta di servizi alla variazione della domanda, ha autorizzato diversi interventi di razionalizzazione (come per esempio la limitazione dell'orario di apertura degli sportelli al pubblico) per quegli uffici per i quali era prevedibile, stante quanto riscontrato durante gli anni precedenti, un sensibile calo dei volumi di traffico.

La medesima società, nel precisare che tali interventi di razionalizzazione temporanei sono compresi in un piano complessivo regionale che viene valutato ed autorizzato annualmente, ha evidenziato che, su 128 uffici postali ubicati nel territorio della filiale di Pesaro, sono state autorizzate, per il periodo estivo, soltanto 32 riduzioni dell'orario di apertura al pubblico di cui:

cinque con sospensione del solo turno pomeridiano (soprattutto durante il mese di agosto); otto con interventi di part-time verticale (apertura a giorni alterni per tre giorni settimanali nelle ultime tre settimane di agosto); diciannove con interventi di part-time orizzontale (apertura settimanale antimeridiana con orario ridotto durante il mese di agosto).

Gli uffici postali di Borgo Pace e Lamoli, entrambi situati nel comune di Borgo Pace hanno registrato mediamente, rispettivamente, n. 13 e 12 contatti giornalieri con la clientela.

La società ha specificato, al riguardo, che il relativo provvedimento di razionalizzazione ha comportato per l'ufficio di Borgo Pace, dal 10 settembre 2001, l'introduzione dell'operatore polivalente che, durante la giornata lavorativa, svolge compiti diversi equamente ripartiti (dal servizio di recapito all'attività di sportello, con orario di apertura al pubblico dalle ore 8,00 alle ore 10,30). Per l'ufficio di Lamoli, invece, il provvedimento di razionalizzazione ha comportato, fin dal 1998, l'adozione di un intervento part-time orizzontale con l'apertura antimeridiana al pubblico dell'ufficio dalle ore 11,30 alle ore 13,30.

Poste Italiane, nel precisare che l'ufficio postale di San Donato registrava mediamente n. 6 contatti giornalieri con la clientela, ha comunicato che, a causa dell'impraticabilità di soluzioni alternative, ha dovuto ricorrere alla chiusura del citato ufficio dal 1° novembre 2001. Tale estrema soluzione è stata inevitabile sia in considerazione del fatto che i ricavi non coprivano i corrispondenti costi e sia perché l'ufficio in parola era ubicato nel comune di Sant'Agata Feltria dove, tuttora, opera efficacemente un ufficio postale.

Poste Italiane, inoltre, ha sottolineato che l'intervento di razionalizzazione operato si basa sull'applicazione di parametri oggettivi (distanza da uffici postali limitrofi, composizione della popolazione, potenzialità produttive ed altri) alla specifica realtà territoriale interessata e che, al pari di tutti i provvedimenti di questo tipo realizzati o in corso di realizzazione, è reversibile qua-

lora si modificchino le condizioni che ne hanno determinato l'adozione.

In conclusione la concessionaria ha partecipato che l'eventuale collaborazione con le autorità locali può risultare determinante come è dimostrato dai numerosi esempi di intese, accordi e convenzioni stipulate con i diversi comuni.

Il Ministro delle comunicazioni:
Maurizio Gasparri.

GASPERONI. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

le Poste italiane spa - filiale di Pesaro hanno comunicato con lettera del 24 maggio 2002 che l'ufficio postale dell'Agenzia di base della frazione di Monteguiduccio (Montefelcino) a partire dal mese di giugno sarebbe stato aperto al pubblico solamente per tre giorni al mese;

tale provvedimento penalizza in maniera rilevante gli abitanti di Montefelcino e che possa configurarsi come l'anticamera di una futura e definitiva chiusura;

il comune di Montefelcino ha una estensione di circa 38 chilometri quadrati e che la frazione di Monteguiduccio dista ben 14 chilometri dal capoluogo e la popolazione è prevalentemente composta di anziani;

qualora l'ufficio postale di Monteguiduccio, già a prestazione parziale con apertura a giorni alterni, venisse aperto per soli tre giorni al mese si verrebbe a creare uno stato di disagio per tutta la popolazione a causa della distanza eccessiva sopra menzionata;

il bacino di utenza dell'ufficio postale di Monteguiduccio è di circa 800 persone ed esso, in riferimento alla conformazione geografica del territorio comunale ed alla popolazione, serve circa il 60 per cento degli utenti del comune;

è mancato qualsiasi opportuno preavviso da parte delle Poste italiane in merito alla chiusura dell'ufficio postale;

non è stato richiesto alcun parere all'amministrazione comunale ed ai cittadini interessati;

i collegamenti pubblici con il capoluogo non esistono ed il disagio ovviamente si acuisce durante il periodo invernale;

le attività commerciali ed imprenditoriali presenti *in loco* verrebbero ad essere seriamente penalizzate;

per ogni servizio offerto dalle Poste italiane il cittadino residente a Monteguiduccio sarebbe costretto a percorrere tra viaggio di andata e ritorno ben 28 chilometri —:

se non si ritenga necessario chiedere alle Poste italiane spa di volere revocare la decisione assunta in considerazione del fatto che il criterio di tenere aperto un ufficio postale in ogni comune nel caso specifico non può essere assolutamente sufficiente a soddisfare le esigenze degli utenti a causa delle eccessive distanze dal capoluogo sopra evidenziato;

se non consideri poi comunque necessario adoperarsi affinché le Poste spa filiale di Pesaro provvedano alla revoca del provvedimento che stabilisce l'apertura per soli tre giorni al mese dell'ufficio postale dell'Agenzia di base di Monteguiduccio e si ripristini il servizio postale congruente nell'Agenzia di base di Monteguiduccio secondo le modalità già in vigore prima dell'ultimo provvedimento restrittivo. (4-03634)

RISPOSTA. — *A seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di intervenire sulla gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statuari della società.*

Tuttavia, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame, si è provveduto ad interpellare la predetta società Poste la quale ha comunicato che, in considerazione dei risultati del monitoraggio costante effettuato allo scopo

di verificare le variazioni nei flussi della clientela per adeguare l'offerta di servizi alla variazione della domanda, ha autorizzato diversi interventi di razionalizzazione (come per esempio la limitazione dell'orario di apertura degli sportelli al pubblico) per quegli uffici per i quali era prevedibile, stante quanto riscontrato durante gli anni precedenti, un sensibile calo dei volumi di traffico.

La medesima società, nel precisare che tali interventi di razionalizzazione temporanei sono compresi in un piano complessivo regionale che viene valutato ed autorizzato annualmente, ha evidenziato che, su 128 uffici postali ubicati nel territorio della filiale di Pesaro, sono state autorizzate, per il periodo estivo, soltanto 32 riduzioni dell'orario di apertura al pubblico di cui: cinque con sospensione del solo turno pomeridiano (soprattutto durante il mese di agosto); otto con interventi di part-time verticale (apertura a giorni alterni per tre giorni settimanali nelle ultime tre settimane di agosto); diciannove con interventi di part-time orizzontale (apertura settimanale antimeridiana con orario ridotto durante il mese di agosto).

Per quanto concerne il comune di Montefelcino la società ha riferito che vi operano 2 uffici e soltanto per uno di questi, quello di Monteguiduccio, è stato effettuato un intervento di razionalizzazione che, iniziato il 3 giugno 2002 si protrarrà fino al 31 dicembre 2002 e consisterà nell'apertura per 3 giorni al mese. Pur essendo piccolo e diseconomico, la società ha precisato che per questo ufficio non è previsto al momento alcun intervento di chiusura definitiva.

Poste Italiane ha evidenziato, inoltre, che qualunque intervento di razionalizzazione operato si basa sull'applicazione di parametri oggettivi (distanza da uffici postali limitrofi, composizione della popolazione, potenzialità produttive ed altri) alla specifica realtà territoriale interessata e che, al pari di tutti i provvedimenti di questo tipo realizzati o in corso di realizzazione, è reversibile qualora si modifichino le condizioni che ne hanno determinato l'adozione.

La concessionaria ha infine fatto presente che l'eventuale collaborazione con le autorità locali può risultare determinante com'è dimostrato dai numerosi esempi di intese, accordi e convenzioni stipulate con diversi comuni.

Il Ministro delle comunicazioni:
Maurizio Gasparri.

GHIGLIA, GIANNI MANCUSO e DELMASTRO DELLE VEDOVE. — Al Ministro per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza. — Per sapere — premesso che:

nelle ultime settimane si sono acuiti i contrasti tra la regione Piemonte, il comune, la provincia di Torino e il TOROC, in merito al rispetto del crono programma relativo all'attuazione delle opere per le Olimpiadi invernali del 2006;

l'Assessore regionale al turismo continua a lamentare e denunciare ritardi considerevoli che renderebbero addirittura impossibile la realizzazione di circa il 20 per cento delle opere connesse alle Olimpiadi;

per contro, il Presidente del TOROC, professor Valentino Castellani, e il sindaco di Torino, onorevole Sergio Chiamparino (il quale, al colmo della polemica, ha deciso di non inviare più i tecnici comunali al tavolo tecnico con la regione), perorano la tesi di un normale iter di tutti i procedimenti e quindi del rispetto del programma di attuazione delle opere;

la realizzazione delle opere per le Olimpiadi del 2006 non può essere oggetto di schermaglie politiche e di inutili personalismi, né di difese d'ufficio esclusivamente politiche, bensì può e deve costituire una grande occasione di rilancio dell'immagine di Torino e del Piemonte oltretutto una grande opportunità economica e sociale per le valli interessate —:

quale sia nel dettaglio e con adeguato supporto informativo e tecnico, il reale stato di attuazione dei progetti e il ri-

spetto, o i ritardi, dei tempi relativi al crono-programma, nonché se esistano reali possibilità che alcune opere già finanziate non possano essere realizzate nei tempi previsti, (4-04285)

RISPOSTA. — *Al fine di monitorare lo stato di avanzamento dei lavori necessari allo svolgimento dei giochi olimpici «Torino 2006», il Ministro delegato organizza incontri periodici con i rappresentanti del comitato organizzatore dei giochi olimpici, dell'agenzia Torino 2006, nonché con gli amministratori della regione Piemonte e della provincia di Torino.*

Si fa presente che sono emerse divergenze di vedute tra i predetti rappresentanti delle amministrazioni locali, in merito alla progettazione e alla tempestiva esecuzione delle opere olimpiche.

Va tuttavia segnalato che nel corso delle visite periodiche di sopralluogo effettuate dal comitato giochi olimpici invernali, non sono stati rimossi rilievi formali in merito allo stato della progettazione e dei lavori per i siti olimpici.

Allo scopo di evitare ritardi e di realizzare un più puntuale coordinamento degli interventi, i rappresentanti degli enti locali hanno proposto di istituire un apposito organismo composto dal presidente della regione Piemonte, dal presidente della provincia, dal sindaco di Torino, dal presidente del CONI, da rappresentanti del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché dal presidente del comitato organizzatore dei giochi olimpici e dal direttore generale dell'agenzia Torino 2006.

Si è ritenuto, pertanto, opportuno far presentare un emendamento dal relatore del disegno di legge A.S. 1406 relativo a «Interventi per i Giochi olimpici invernali Torino 2006», attualmente all'esame della Commissione lavori pubblici, che prevede l'istituzione del citato organismo di coordinamento.

Resta peraltro inteso che, con l'istituzione del predetto organismo, non viene meno l'attività di monitoraggio e di verifica, che si attua secondo le modalità prescritte dalla legge 9 ottobre 2000, n. 285, mediante anche il comitato di alta sorveglianza e

garanzia, che verifica la congruità dei risultati ottenuti dagli interventi realizzati rispetto agli obiettivi del piano degli interventi da realizzare; nel comitato medesimo vi è anche un rappresentante del Ministero delle infrastrutture.

L'osservatorio regionale dei lavori pubblici assicura l'informazione e la trasparenza nella realizzazione delle opere, mediante il monitoraggio delle medesime.

Il Ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza: Franco Frattini.

LEONI, CEREMIGNA, PISTONE, ROCCHI e TOCCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premezzo che:*

il 31 luglio 2001 a Roma, presso il Campidoglio, si è costituito un comitato interistituzionale per sostenere la candidatura di Roma a sede dell'Agenzia satellitare europea (cosiddetto «progetto Galileo»). Del suddetto comitato fanno parte il presidente della regione Lazio, onorevole Francesco Storace, il presidente della provincia di Roma, onorevole Silvano Moffa, il sindaco di Roma onorevole Walter Veltroni;

il 9 agosto 2001 ha avuto luogo un incontro tra il Presidente del Consiglio dei ministri onorevole Silvio Berlusconi, e alcuni rappresentanti del comune di Roma, nel corso del quale lo stesso Presidente del Consiglio ha riconosciuto l'importanza della collocazione dell'agenzia satellitare nella Capitale (in particolare nella zona della Tiburtina), assumendo in prima persona l'impegno di sostenere la candidatura di Roma nelle competenti sedi europee;

nel corso della riunione del Consiglio europeo di Laeken (14 e 15 dicembre 2001), in cui è stata ribadita l'importanza strategica del «progetto Galileo», finanziato dall'Agenzia spaziale europea con 550 milioni di euro risulta agli interroganti che il Presidente del Consiglio onorevole

Berlusconi abbia fortemente sostenuto la candidatura di Parma a sede dell'Agenzia per la sicurezza alimentare, senza tuttavia avanzare alcuna ipotesi di collocazione in Italia e in particolare a Roma dell'agenzia satellitare;

ospitare il « progetto Galileo » a Roma, nell'area della Tiburtina, porterebbe grandi benefici sia per ciò che concerne la riqualificazione dell'intero territorio della zona industriale della Tiburtina stessa, sia per la valorizzazione delle risorse scientifiche e tecnologiche presenti nell'intera area metropolitana, con riscontri positivi derivanti dalla realizzazione delle infrastrutture anche per le imprese che già operano in zona, e offrirebbe nuove opportunità di lavoro ai cittadini di Roma e provincia (si prevedono circa 20.000 posti di lavoro permanenti) —:

se non vi sia stato, negli orientamenti del Presidente del Consiglio, un cambiamento rispetto a quanto da lui affermato circa il suo personale impegno a sostenere la candidatura di Roma a sede dell'Agenzia satellitare europea;

quali iniziative intenda intraprendere, nelle opportune sedi europee, per dare seguito agli impegni assunti in tal senso anche con i rappresentanti istituzionali di Roma e del Lazio. (4-04249)

RISPOSTA. — *Relativamente alle iniziative del Governo a sostegno della candidatura di Roma a sede dell'agenzia satellitare europea, si fa presente quanto segue.*

Il programma « Galileo » costituisce un'iniziativa congiunta European Space Agency (ESA) — Unione europea per la creazione di un nuovo sistema europeo di navigazione satellitare accanto a quelli esistenti (il GPS statunitense e il Glonass russo).

Il programma si trova in fase molto avanzata di definizione.

La conferenza ministeriale dell'agenzia spaziale europea, svoltasi a Edimburgo nel novembre 2001, ha approvato i fondi (547 milioni di euro) per l'avvio della fase di sviluppo. In quella sede l'Italia, sottoscri-

vendo una quota variabile tra il 22 per cento il 25 per cento, si è assunta la co-leadership del programma insieme alla Germania.

Il 26 marzo c.a. il consiglio trasporti dell'Unione europea, a seguito delle decisioni maturate nel vertice dei primi ministri di Barcellona, ha approvato definitivamente il progetto riguardante la navigazione satellitare, che si svolgerà in collaborazione con l'ESA. Pertanto sono in corso tra l'ESA e la Unione europea approfondimenti, al fine di costituire un'impresa comune (Joint Undertaking) cioè un organismo flessibile per la gestione della fase di sviluppo del progetto Galileo.

Sono tutt'ora in corso negoziazioni tra i maggiori paesi per la ripartizione effettiva della partecipazione finanziaria.

Attualmente si sta studiando un'ipotesi di concedere esenzioni fiscali all'impresa comune. Comunque il problema di maggiore interesse rimane quello della partecipazione italiana alla Joint Undertaking e della nomina del suo direttore, che dovrebbe rivestire un alto profilo scientifico e manageriale.

In questa che può ritenersi una prima fase del progetto di navigazione satellitare Galileo, che si concluderà nel 2005, dovranno essere predisposte tutte le operazioni preliminari al lancio dei satelliti ed è già stata scelta come sede la città di Bruxelles.

Solo a partire dal 2006, quindi, avrà inizio la fase di « dispiegamento », che consisterà nella messa in orbita del sistema satellitare; successivamente potrà prendere avvio la fase conclusiva, cioè la gestione operativa e commerciale del sistema.

In questa prospettiva si riproporrà la questione della localizzazione di una eventuale agenzia, o di altro tipo di struttura, che dovrà gestire a partire dal 2006 le fasi del dispiegamento e quella operativa.

Prima di presentare formalmente una candidatura da parte del nostro Paese, sarebbe opportuno attendere che la Commissione e l'Agenzia spaziale europea chiariscano le caratteristiche della struttura che sarà istituita nel 2006.

Nel frattempo si dovrà vigilare affinché le nostre aspirazioni nell'ambito del progetto, non solo quelle relative alla sede, ma anche quelle che riguardano il personale italiano, le ricadute commerciali, le caratteristiche del programma, possano trovare, globalmente, l'auspicato riconoscimento.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento: Carlo Giannardi.

LUCCHESI. — *Al Ministro della giustizia, al Ministro dell'interno.* — Per sapere: se non ritengano di assumere iniziative normative che prevedano l'irrogazione della sanzione dell'espulsione dal territorio italiano a carico dei cittadini extracomunitari che non abbiano una dimora fissa e un lavoro o che abbiano commesso o commettano reati di qualsiasi genere, con particolare riferimento alle violenze in danno di persone, di furti, alle rapine e allo spaccio di droga. (4-01251)

RISPOSTA. — *Si segnala la recente approvazione della legge 30 luglio 2002 n. 189 recante « Modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di asilo » (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2002).*

Il provvedimento ha realizzato un intervento ampio ed organico sui principali testi legislativi concernenti gli stranieri provenienti da paesi non appartenenti all'Unione europea (il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 — cosiddetta legge Martelli). La linea guida seguita dal provvedimento è stata quella di giustificare l'ingresso e la permanenza sul territorio nazionale dello straniero per soggiorni duraturi solo in relazione all'effettivo svolgimento di un'attività lavorativa sicura e lecita, di carattere temporaneo o anche di elevata durata. In

questo ambito sono garantite adeguate condizioni di lavoro e di alloggio, collegando il contratto di lavoro ad un impegno del datore di lavoro nei confronti del lavoratore e dello Stato e rendendo sempre possibile il rientro volontario nel paese di origine, mediante una garanzia dei mezzi necessari.

Gli elementi qualificanti della citata legge concernono: a) l'orientamento della cooperazione internazionale e degli aiuti a favorire l'adozione, da parte degli Stati non appartenenti all'Unione europea, di politiche di effettivo contrasto dello sfruttamento criminale dell'immigrazione clandestina; b) l'integrazione del cittadino extracomunitario, fondata sul reale inserimento nel mondo del lavoro. Sotto questo profilo, ed in linea con la suindicata proposta di direttiva europea, viene prevista la nuova figura del contratto di soggiorno per lavoro, caratterizzato dalla prestazione da parte del datore di lavoro di una garanzia di adeguata sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero nonché dall'impegno dello stesso datore di lavoro al pagamento delle spese di rientro del lavoratore medesimo; c) la lotta al traffico degli esseri umani anche quando questi ultimi sono impegnati in traffici di droga, di armi e di prostituzione; d) la durata del permesso di soggiorno per lavoro, che viene commisurata alla durata del relativo contratto di soggiorno per lavoro; e) la determinazione delle quote di ingresso per motivi di lavoro, che viene predisposta anche con decreti infrannuali in base ai dati sull'effettiva richiesta di lavoro, prevedendo, tra l'altro, quote riservate ai lavoratori di origine italiana residenti in paesi non comunitari; f) la soppressione dell'istituto dello sponsor, che, nella sua attuazione, non ha raggiunto l'obiettivo di favorire l'effettivo ingresso nella realtà lavorativa dei lavoratori stranieri; g) l'immediata operatività dell'espulsione dell'irregolare, con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, in modifica delle disposizioni che prevedono un provvedimento preventivo di intimazione a lasciare il territorio dello Stato secondo un criterio che, nella sua applicazione, si è rivelato una forma per eludere sostanzialmente l'effettiva espulsione; h) la

razionalizzazione dei ricongiungimenti familiari, in particolare, eliminando la possibilità per lo straniero di ricorrere all'istituto del ricongiungimento familiare per i parenti entro il terzo grado; i) una procedura semplificata per il riconoscimento del diritto di asilo garantendo la tutela da discriminazioni di qualsiasi tipo, ma al tempo stesso evitando che l'asilo sia impropriamente utilizzato per aggirare le disposizioni sull'immigrazione; l) il coordinamento ed il monitoraggio della normativa attraverso un apposito Comitato nazionale, che viene istituzionalizzato.

In particolare, ai fini che qui interessano, si segnalano le seguenti disposizioni:

l'articolo 4, che prevede che lo straniero non è ammesso in Italia se è stato condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 codice di procedura penale per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2 codice di procedura penale (di arresto obbligatorio) ovvero per reati riguardanti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite. Con la richiesta del permesso di soggiorno o in caso di rinnovo lo straniero è sottoposto a rilievi dattiloscopici;

l'articolo 10, che rende più stringenti le norme poste a contrasto del favoreggiamento all'immigrazione clandestina. La lettera d), in particolare, introduce la possibilità per navi militari o in servizio di polizia, di fermare, sottoporre ad ispezione ed eventualmente sequestrare imbarcazioni in acque nazionali o nella zona contigua alle acque internazionali, conducendole in un porto dello Stato allorché si abbia fondato motivo che siano adibite al trasporto di clandestini. Per quanto compatibili le norme si applicano anche ai controlli concernenti il traffico aereo;

l'articolo 11, che capovolge l'attuale impostazione della disciplina dell'espul-

sione. Se nella disciplina vigente del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 l'espulsione è, di regola, effettuata mediante intimazione e, solo in determinati casi, con l'accompagnamento alla frontiera con la conseguenza che la maggior parte degli intimati in realtà non ottempera all'ordine di lasciare il territorio nazionale, con le modificazioni introdotte l'espulsione con accompagnamento alla frontiera diviene la regola ordinaria. L'intimazione resta in alcuni limitati casi di mancato rinnovo del permesso di soggiorno, assistita comunque dalla possibilità di trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporaneo. Il periodo di divieto di reingresso nel territorio dello Stato in caso di espulsione, è elevato a dieci anni; tuttavia, tale termine è temperato dalla possibilità di una sua riduzione, fino a cinque anni, in fase di adozione del decreto di espulsione, tenuto conto della complessiva condotta dell'interessato nel periodo di permanenza in Italia;

l'articolo 12, che detta nuove norme sull'esecuzione dell'espulsione, al fine di consentire il riconoscimento della quasi totalità dei trattenuti;

l'articolo 13 che reca disposizioni in tema di espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione. La norma prevede che lo straniero entrato illegalmente in Italia e detenuto in via definitiva con una pena, anche residua, di due anni, possa essere espulso in alternativa alla residua pena da scontare; qualora rientri illegalmente nel territorio dello Stato, è nuovamente assoggettato a detenzione;

l'articolo 18 che prevede la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero a seguito di condanna con provvedimento irrevocabile per i reati di produzione, smercio o distribuzione di prodotti falsi, contraffatti o in violazione delle norme di tutela del diritto di autore;

l'articolo 20 che limita le fattispecie del ricongiungimento familiare al coniuge ed ai figli minori. Modula diversamente il ricongiungimento del genitore a carico, pre-

vedendo l'ipotesi dell'impossibilità di altro sostegno nel paese di origine;

l'articolo 23 che prevede la revoca del permesso di soggiorno nelle ipotesi di matrimonio simulato e finalizzato unicamente ad ottenere la possibilità di soggiornare in Italia.

Si tratta, in definitiva, di innovazioni che tendono alla immediata operatività dell'espulsione dei clandestini, ovviando agli inconvenienti registrati in sede di applicazione della disciplina prevista dal decreto legislativo 286 del 1998.

Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

MERLO. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

la limitata operatività degli uffici postali montani nel mese di agosto rischia di creare maggiori difficoltà rispetto ai vantaggi che potrebbero derivarne;

alcuni comuni della Val Chisone, in provincia di Torino, — a partire da quello di Porte — hanno segnalato agli organi competenti la disfunzione arrecata ai cittadini dopo le scelte della direzione della filiale di Pinerolo di limitare i servizi nel mese di agosto;

la scelta di ridurre i servizi offerti da Poste Italiane, inoltre, rischia di entrare in collisione con l'obiettivo di potenziare proprio in quella zona l'offerta turistica in previsione delle Olimpiadi di Torino 2006;

oltretutto, recentemente si era deciso di individuare proprio nell'Ufficio Postale di Porte il punto di riferimento di informazione turistica —:

ora, al di là delle ragioni di bilancio e di quadratura dei conti, diventa quantomai necessario conoscere quali siano i criteri di fondo che orientano e determinano queste scelte che rischiano di essere pesantemente negative per i cittadini, per lo sviluppo del

territorio e per la stessa immagine e prestigio di Poste Italiane. (4-03757)

RISPOSTA. — *A seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di intervenire sulla gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.*

Tuttavia, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame, si è provveduto ad interpellare la predetta società Poste la quale ha comunicato che, in considerazione dei risultati del monitoraggio costante effettuato allo scopo di verificare le variazioni nei flussi della clientela per adeguare l'offerta di servizi alla variazione della domanda, ha autorizzato diversi interventi di razionalizzazione (come per esempio la limitazione dell'orario di apertura degli sportelli al pubblico) per quegli uffici per i quali era prevedibile, stante quanto riscontrato durante gli anni precedenti, un sensibile calo dei volumi di traffico.

La medesima società, nel precisare che tali interventi di razionalizzazione temporanei sono compresi in un piano complessivo regionale che viene valutato ed autorizzato annualmente, ha evidenziato che i singoli interventi sono reversibili qualora mutino le condizioni che ne hanno determinato l'adozione. L'eventuale collaborazione con le autorità locali, inoltre, può risultare determinante, com'è dimostrato dai numerosi esempi di intese, accordi e convenzioni stipulate con diverse amministrazioni comunali.

Per quanto concerne il territorio della Val Chisone, in provincia di Torino, che comprende 11 comuni nei quali operano altrettanti uffici postali, la società ha riferito che soltanto per quelli di Roure, Inverso Pinasca e Porte è stato effettuato un breve intervento di razionalizzazione estiva (5-31 agosto) che ne ha limitato l'apertura a 3 giorni settimanali.

Il Ministro delle comunicazioni:
Maurizio Gasparri.

MIGLIORI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

si registrano «incomprensibili» disfunzioni presso la sezione distaccata di Pescia del tribunale di Pistoia;

in particolare, il tribunale di Pistoia avrebbe deciso di togliere da Pescia l'unico magistrato togato che teneva udienza civile presso la struttura di Pescia, nonostante non si registri presso il tribunale di Pistoia una così drammatica carenza di magistrati tali da obbligare a tale scelta;

il numero degli affari civili di Pescia è in costante aumento e che lo stesso Comune si è encomiabilmente esposto finanziariamente al fine di provvedere alla relativa custodia attiva dell'immobile —:

quali iniziative urgenti si intendano assumere al fine di rassegnare piena e soddisfacente operatività alla sezione di tribunale di Pescia. (4-03003)

RISPOSTA. — *Rispetto alla proposta di variazione tabellare del Presidente della corte d'appello di Firenze del 30 maggio 2002, si osserva che, al momento, risultano assegnati alla sezione distaccata di Pescia, per alcuni giorni al mese, due giudici togati e due giudici onorari.*

Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

OSVALDO NAPOLI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

presso il ministro della giustizia, servizi di giustizia minorile, prestano opera circa 1.850 lavoratori a tempo determinato;

gli interessi sono pervenuti a beneficiare di contratto a tempo determinato dopo anni di servizio precario svolto con l'unico corrispettivo del sussidio di disoccupazione integrato in piccole misure da intervento dell'Inps;

il contratto a tempo determinato degli interessati è previsto a scadenza con il 31 dicembre 2002;

le prestazioni assicurate dagli interessati sono indispensabili per consentire il funzionamento dei servizi cui sono addetti, servizi di particolare importanza per i contenuti stessi del lavoro svolto —:

quali misure il Governo intenda assumere per trasformare il contratto a tempo determinato degli interessati in contratto di prestazioni permanenti e quali metodologie e *iter* procedurali intenda il Governo attivare a tale fine ed entro quale tempo;

se il Governo non intenda fornire un'attenzione puntuale e tempestiva in ordine al problema sopraindicato onde definire la sistemazione del personale interessato prima della scadenza del contratto a tempo determinato di cui gli interessati in atto fruiscono. (4-03561)

RISPOSTA. — *Si rappresenta che il Governo ha elaborato e presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge finanziaria 2003 (AC 3200-bis).*

Come è noto, l'articolo 21, comma 13 del disegno di legge citato autorizza, fra le altre amministrazioni, il ministero della giustizia ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2003, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato.

Il disegno di legge consente, pertanto, di prolungare — seppur per un periodo circoscritto — la proficua collaborazione prestata presso l'amministrazione giudiziaria dai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato.

Gli auspici del ministero sono, ovviamente, nel senso di una approvazione dell'articolo citato nel testo attualmente previsto.

Il lasso di tempo costituito dalla proroga di un anno dei contratti a tempo determinato consentirà, inoltre, di studiare tempi e modalità con cui introdurre l'eventuale stabilizzazione di questi lavoratori, prospettiva

senz'altro interessante, in quanto consentirebbe all'amministrazione di continuare ad avvalersi di personale con una buona esperienza professionale.

Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

NESI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della giustizia. — Per sapere a quanto ammontino, complessivamente, alla data odierna, le attività detenute all'estero rimpatriate o regolarizzate a norma del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 350, convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 409. (4-02298)

RISPOSTA. — È opportuno precisare che i dati a seguire sono stati forniti dal dipartimento per le politiche fiscali anche sulla base di informazioni allo stesso pervenute dalla Banca d'Italia.

L'ammontare complessivo dei capitali « emersi » in base alla normativa sul cosiddetto « scudo fiscale » ammonta a 59,6 miliardi di euro.

Tale importo si desume dal gettito introitato dall'Erario con riguardo alla somma del 2,5 per cento versata per fruire dello « scudo » (1.483 milioni di euro) e dai titoli di Stato al tasso dell'1,9 per cento sottoscritti dagli interessati (28 milioni di euro) per un ammontare pari al 12 per cento dei capitali emersi, in alternativa al versamento della predetta somma del 2,5 per cento.

Secondo le informazioni fornite il 16 agosto scorso dall'ufficio italiano cambi nel comunicato stampa relativo ai dati della bilancia dei pagamenti riferiti al mese di giugno 2002, le complessive emersioni segnalate dagli intermediari del predetto ente ammontano a 54,6 miliardi di euro. Lo stesso ufficio ha precisato che la differenza rispetto al dato di 59,6 miliardi sopra indicato deriva dal fatto che:

non sono previste segnalazioni per operazioni al di sotto della soglia di rilevazione statistica (12.500 euro) e, in ogni caso per le operazioni riguardanti le rego-

larizzazioni di opere d'arte, oro, preziosi e per gli altri beni mobili detenuti all'estero;

si sono verificati ritardi nelle segnalazioni da parte degli intermediari.

Nel predetto comunicato stampa l'ufficio italiano cambi indica che il complessivo importo di capitali emersi pari a 54,6 miliardi di euro risulta riferibile per 33,2 miliardi di euro a « rimpatri » e per 21,4 miliardi di euro a « regolarizzazioni ».

Il Ministro dell'economia e delle finanze: Giulio Tremonti.

PASETTO, RUSCONI, RUTA, RUGGERI, MERLO, VOLPINI, CIANI, DELBONO e TOLOTTI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. — Per sapere — premesso che:

ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 novembre 1993 la gestione del Parco Nazionale dello Stelvio compete ad un consorzio formato dallo Stato, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dalla regione Lombardia. L'attuale organizzazione ha il fine principale di garantire la gestione e la configurazione unitaria del Parco stesso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 279 del 1974 di attuazione degli Statuti di autonomia delle province di Trento e di Bolzano;

per la realizzazione della manifestazione dei campionati mondiali di sci del 2005 è stato presentato un progetto di iniziativa privata di nuovi impianti sciistici e altri servizi annessi, da realizzarsi all'interno del Parco nel territorio del comune di Santa Caterina Valfurva, tra i quali è previsto un parcheggio multipiano nell'alveo del torrente Frodolfo, il taglio di 2000 piante d'alto fusto, due cabinovie, una seggiovia, nuove piste con una previsione di circa 400 mila metri cubi di movimento terra, un nuovo rifugio, quattro stazioni di arrivo-partenza, l'impermeabilizzazione di un laghetto alpino, nuove strade di collegamento ed altro

ancora, il cui impatto è stato giudicato dal consiglio del consorzio negativo, ancor più perché all'interno di un'area protetta, ai sensi della legge n. 394 del 1991 che vieta « attività ed opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette ed ai rispettivi *habitat* »;

lo stesso Ministero per i beni e le attività culturali — con parere espresso dalla sua Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio — ha dichiarato con atto del 27 marzo 2002 (prot. n. 2274/BBNN), di ritenere il progetto in questione incompatibile con le esigenze di tutela paesaggistica ed ambientale esprimendo pertanto un parere non favorevole esistendo delle alternative percorribili;

per iniziativa della Direzione generale per la conservazione della natura del Ministero dell'ambiente si è tenuto a Roma, il 3 aprile 2002, un incontro con gli assessori delle giunte provinciali di Trento, Bolzano e della regione Lombardia per discutere eventuali modifiche allo statuto del Parco, come si evince anche da alcuni articoli apparsi sugli organi di stampa, al fine di aumentare l'autonomia dei comitati di gestione in cui si articola, su base provinciale e regionale, l'organigramma del consorzio, delegittimando di fatto il consiglio direttivo del consorzio stesso nel suo ruolo di garantire la configurazione e gestione unitaria del Parco e con esse la conservazione dei valori ambientali e storici che rappresenta —:

quale sia la posizione del Governo rispetto al progetto in questione e quali iniziative intende assumere per garantire la gestione unitaria e partecipata del Parco, al di sopra di una visione parziale localistica, per il completo mantenimento delle finalità previste dalla legge quadro sui parchi, la legge n. 394 del 1991, con quel « valore aggiunto » che costituisce una grande opportunità e risorsa per i suoi abitanti;

se il Ministro dell'ambiente sia a conoscenza dell'iniziativa assunta dalla

sua direzione generale per la conservazione della natura, pertanto, quali sono le direttive politiche ad essa fornite e quali uffici del ministero abbiano fornito garanzie riguardo la surroga di poteri all'autonomia del consorzio garantita per legge.
(4-02664)

RISPOSTA. — *In riferimento al quesito posto dagli interroganti, si riferisce che in seguito alla verifica amministrativo-contabile del consorzio parco nazionale dello Stelvio fatta dal ministero del tesoro in data 7 maggio 2001, con cui si evidenziavano situazioni di criticità nella gestione del parco, nonché le precedenti contestazioni sullo stesso punto avanzate dal ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 26 marzo 2001, la regione Lombardia con la nota dell'11 ottobre 2001, analizzando tutti gli aspetti disattesi riguardo le competenze dei comitati di gestione previste dall'accordo di Lucca del 27 marzo 1992, costitutivo del consorzio del parco, richiedeva al Ministro dell'ambiente una urgente riddiscussione dell'impianto normativo di Lucca.*

È pertanto, sulla base di tale richiesta che è stata convocata dalla direzione conservazione della natura la riunione tecnica del 3 aprile 2002, allo scopo di attuare le previsioni dell'accordo di Lucca e di superare le difficoltà gestionali del parco.

Il problema delle modifiche allo statuto del parco è, quindi, con ogni evidenza, precedente e indipendente dalle problematiche inerenti il progetto degli impianti sciistici di Santa Caterina Valfurva.

Con riferimento al progetto in questione; al ministero dell'ambiente spetta, ai sensi della legge n. 394 del 1991, l'attività di vigilanza sulla legittimità delle deliberazioni assunte dal parco, cui compete ogni decisione di merito.

Spetta altresì al ministero dell'ambiente vigilare affinché nella progettazione e realizzazione di interventi che interessano siti di importanza comunitaria, proposti e individuati dalle regioni, venga preventivamente valutata l'incidenza che tali opere possono avere sullo stato di conservazione degli habitat e delle specie per la tutela dei

quali i siti sono stati individuati, ai sensi della direttiva comunitaria 92/43/CEE e del relativo regolamento decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.

REALACCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro per i beni e le attività culturali, al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

il litorale del Poetto nell'area cagliaritana è stato oggetto di degrado in passato, a causa del prelievo di milioni di metri cubi di sabbia e della realizzazione di opere impattanti sulla sabbia;

nel luglio del 1997 il dipartimento per la protezione civile del ministero dell'interno ha stanziato trenta miliardi di lire per la salvaguardia del Poetto, una spiaggia lunga dieci chilometri dell'area metropolitana di Cagliari, caratterizzata da una finissima sabbia bianca e mare di elevatissima limpidezza e trasparenza;

l'intervento ricade all'interno di un'area che comprende anche le saline e lo stagno di Molentargius, di grande pregio ambientale e interessata da importanti lavori di bonifica e di valorizzazione finanziati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

il 30 agosto 1999 l'amministrazione provinciale di Cagliari, destinataria del finanziamento, ha concluso con la conferenza dei servizi l'iter di approvazione del progetto generale di riqualificazione del litorale;

in particolare era prevista una nuova strada con lo smantellamento di quella esistente per favorire la ricostituzione del sistema dunale ed il recupero di un'estesa area verde con essenze mediterranee;

è stato inoltre previsto il graduale ripascimento, in via sperimentale e sotto il controllo continuo da parte di un apposito

comitato tecnico, di sabbie idonee, compatibili con quelle originarie e corrispondenti alle specificità indicate in un apposito disciplinare;

con un decreto n. 407/3/01 del 28 novembre 2001 il servizio difesa mare del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha autorizzato il ripascimento stabilendo l'area del prelievo del materiale, imponendo alla provincia lo svolgimento di campagne di controllo durante il prelievo e la vigilanza sulla qualità del materiale versato sulla spiaggia per non compromettere le condizioni ambientali esistenti;

nella fase attuativa si rilevano difformità dagli obiettivi originali, in particolare, dopo qualche mese dalla conclusione dei lavori di ripascimento si constata che:

a) il colore della sabbia sversata è più scuro e nettamente diverso da quello originario;

b) la granulometria è molto grossolana;

c) si trovano estesi banchi di frammenti di conchiglie e ghiaia;

d) si registrano notevoli disagi per i bagnanti dal momento che l'ingresso in acqua è reso difficoltoso dalla presenza di un dislivello;

e) l'acqua è torbida, priva di trasparenza e caratterizzata da una vasta chiazza lattiginosa —;

quali iniziative i Ministri competenti intendano attuare affinché siano ripristinati i caratteri qualitativi sia del litorale sabbioso che del corpo idrico. (4-03510)

RISPOSTA. — *Si riferisce che la direzione difesa mare di questa amministrazione, in qualità di organismo competente al rilascio delle autorizzazioni allo scarico in mare di sedimenti marini a fini di ripascimento, avvalendosi della consulenza scientifica dell'ICRAM, ha valutato nell'ambito delle riunioni, del 29 ottobre 2001 e del 14 novembre 2001, del gruppo di valutazione tecnico-operativo istituito con D.D. n. 159/3/01 del*

28 giugno 2001, gli eventuali impatti connessi alle attività di ripascimento in oggetto, nonché alle modalità di attuazione delle stesse.

Sono stati pertanto attentamente valutati tutti gli aspetti ai fini della preservazione delle caratteristiche qualitative del corpo idrico, connessi con l'istruttoria prevista dal decreto ministeriale 24 gennaio 1996, ivi compresi gli impatti sulle comunità bentoniche presenti nell'area di prelievo dei sedimenti e sulla vicina Posidonia oceanica, e non soltanto i possibili danni alle specie ittiche e alle attività di pesca locali.

È stata, inoltre, valutata, come previsto dal richiamato decreto ministeriale 24 gennaio 1996, la compatibilità dal punto di vista granulometrico dei sedimenti provenienti dall'area di prelievo con quelli presenti sull'arenile da sottoporre a ripascimento; al contrario, nessuna valutazione delle caratteristiche mineralogiche dei sedimenti era dovuta in quanto non prevista dalla legislazione vigente in materia di movimentazione di sedimenti marini.

Le iniziative volte al recupero delle condizioni paesaggistiche preesistenti nel litorale del Poetto attengono alle attribuzioni della regione, secondo quanto previsto dall'articolo 70 del decreto legislativo n. 112 del 1998 che assegna alle regioni compiti di protezione ed osservazione delle zone costiere.

Da informazioni assunte dalla prefettura di Cagliari si desume che durante i lavori sono stati effettuati tutti i controlli, sia da parte della direzione lavori e dei suoi esperti di settore, che della commissione scientifica di monitoraggio.

In particolare, la commissione, con apposita riunione in corso d'opera, convocata alla presenza del comandante della capitaneria di Porto, ha affermato:

a) l'esatta corrispondenza fra le sabbie di ripascimento e quelle descritte nello studio approvato dal ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

b) la conformità delle caratteristiche granulometriche con quelle di progetto;

c) l'assenza di orizzonti pelitici (fango) o strati argillosi;

d) la coincidenza fra le caratteristiche mineralogiche delle sabbie di ripascimento con quelle rilevate nel giacimento, nell'ambito dello studio approvato dal ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Nel corso dei suddetti controlli, la commissione avrebbe inoltre rilevato che le caratteristiche dei materiali apportati sono tali da non destare preoccupazione o allarme.

Infine, per quanto riguarda il controllo sul rispetto dell'area in esame, il decreto del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio pone tale compito in capo alla capitaneria di porto che, per quanto risulta alla provincia, ha effettuato tutti i controlli previsti dal ministero.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.

ROCCHI. — Al Ministro della salute, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere — premesso che:

l'intesa stipulata presso il Ministero della salute, con l'obiettivo di modificare le condizioni retributive e normative dei coadiutori chimici, farmacisti e veterinari, è stata sottoscritta in data 23 aprile 2001;

secondo la suddetta intesa l'amministrazione avrebbe dovuto stipulare, a partire dal 2 maggio 2001, contratti individuali con ciascun professionista, sulla scorta di quanto già avvenuto per le professionalità operanti presso il dipartimento del servizio farmaceutico e tenendo conto del decreto dirigenziale del 14 maggio 1999;

la legge del 23 dicembre 2000, n. 338, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per il 2001), quindi, all'articolo 92, comma 8, al fine di potenziare l'azione di sorveglianza e monitoraggio dei coadiutori e adeguare i compensi

degli stessi, autorizza lo stanziamento di 3 miliardi delle vecchie lire per gli anni finanziari 2001 e 2002;

la direzione generale della sanità pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione, ha predisposto un decreto, firmato dal Ministro Veronesi, che permette di realizzare l'adeguamento di cui sopra, elevando il compenso annuo dei coadiutori veterinari, chimici e farmaceutici operanti presso gli uffici nel ministero della salute, dai 18 milioni di vecchie lire annui a 45 milioni di lire;

in data 28 gennaio 2002, in risposta ad un'altro atto di sindacato ispettivo presentata dall'interrogante il data 30 luglio 2001, il Governo rispondeva che il suddetto decreto era stato firmato dall'attuale Ministro della salute ed era alla firma del Ministro dell'economia e delle finanze;

da tre mesi i coadiutori chimici, farmacisti e veterinari non percepiscono lo stipendio;

inoltre non sono stati ancora versati gli arretrati dello scorso anno previsti per l'adeguamento;

questa categoria di lavoratori ancora non è stata garantita e regolata da un adeguato contratto di lavoro —:

se sia confermata la volontà di rispettare e dare piena e totale applicazione all'accordo, al fine, sia di procedere così alla dovuta corresponsione dei compensi, sia di scongiurare lo stato di agitazione del personale interessato su tutto il territorio nazionale, con grave danno dei cittadini utenti;

se non ritenga, nell'ambito del prossimo disegno di legge finanziaria di tenere conto del reperimento delle risorse necessarie per il rispetto e il mantenimento dei trattamenti economici che i coadiutori chimici, farmacisti e veterinari hanno conquistato (45 milioni annui), anche al fine della stipula di un contratto di lavoro concordato con le organizzazioni sindacali che organizzano queste professioni e del rispetto dei

diritti di suddetti lavoratori, affinché non vi sia alcuna incertezza sul loro futuro occupazionale, sia da un punto di vista normativo che retributivo. (4-03670)

RISPOSTA. — La direzione generale della sanità pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione del ministero della salute, in virtù del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, convertito nella legge 21 ottobre 1996, n. 532, stabilisce rapporti di collaborazione a tempo determinato con veterinari, chimici e farmacisti coadiutori.

La legge 23 dicembre 2000, n. 338, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), all'articolo 92, comma 8, al fine di potenziare l'azione di sorveglianza e monitoraggio dei coadiutori a seguito dell'epidemia di « Blue Tongue », ha autorizzato lo stanziamento di lire 3.000.000.000 per gli anni finanziari 2001 e 2002, per l'adeguamento dei compensi dei coadiutori.

La citata direzione generale ha predisposto il decreto interministeriale con il quale il compenso annuo dei coadiutori veterinari, chimici e farmacisti coadiutori, operanti presso gli uffici veterinari centrali e periferici del ministero della salute è stato elevato da 18.000.000 di lire annui a 45.000.000.

Il capitolo 3023, sul quale tali collaboratori vengono retribuiti, ha fonti di finanziamento di natura composita: nel bilancio dello Stato è annualmente prevista un'assegnazione di lire 800.000.000 di competenza e di cassa; un ulteriore miliardo proviene dalla ripartizione delle entrate del ministero della salute (decreto legge 8 agosto 1996, n. 429, convertito nella legge 21 ottobre 1996, n. 532), mentre tre miliardi sono stati stanziati (per i soli tre anni finanziari 2001 e 2002) dalla legge 23 dicembre 2000, n. 338 (legge finanziaria 2001); questa pluralità di fonti di finanziamento determina tempi diversi di disposizione degli stanziamenti di cassa necessari alla corresponsione dei compensi.

Al momento, si è provveduto, una volta concessa dal ministero dell'economia e delle finanze la necessaria disponibilità di cassa,

al pagamento dei mesi fino a giugno 2002 e si sta procedendo alla predisposizione dei compensi dei restanti mesi e degli arretrati relativi ai collaboratori che hanno prestato la propria opera nel corso dei mesi di gennaio/aprile 2001.

Il ministero della salute ha provveduto alla predisposizione, per l'avvenire, di un contratto da sottoporre a tutti i propri collaboratori.

In questo nuovo schema di contratto unitario, le garanzie per i collaboratori vengono notevolmente ampliate.

Il Sottosegretario di Stato per la salute: Cesare Corsi.

RUSSO SPENA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

in data 6 giugno 2002, il maggiore della guardia di finanza Sergio Barilaro, ha presentato una istanza di collocamento in congedo con decorrenza 1° luglio 2002;

nella detta istanza l'ufficiale si vede costretto a chiedere il collocamento in congedo per fronteggiare un trasferimento dalla sede di Milano ove ha prestato servizio ed ove vive unitamente alla famiglia, a quella di Cosenza, con conseguenti problematiche di tipo familiare;

tenuto conto delle ragioni illustrate dall'ufficiale del corpo che ha patito un trasferimento a 1.200 chilometri di distanza dai propri affetti obiettivamente in una condizione di assoluta arbitrarietà di scelta ed in presenza di altri ufficiali che gradiscono quella assegnazione;

preso atto che, come egli stesso afferma, qualora intervenisse un ripensamento dell'Amministrazione, ritirerebbe la domanda di congedo —:

se consideri la perdita di un ufficiale superiore della guardia di finanza, con sedici anni di servizio ed una esperienza operativa di primissimo livello, un costo sostenibile dal cittadino pur di non am-

mettere un errore nella gestione dei trasferimenti da parte della guardia di finanza;

quello che, ad avviso dell'interrogante, si palesa come se effettivamente la guardia di finanza, nell'assegnazione alle diverse sedi di servizio, non differenzi tra gli ufficiali con famiglia al seguito e gli ufficiali di pari anzianità che siano scapoli, in dispregio agli articoli 30 e 31 della Carta costituzionale;

quale sia l'esatto numero degli ufficiali che, spontaneamente e prima del raggiungimento dei limiti di età, negli ultimi quattro anni abbia lasciato il Corpo;

se il comando generale della guardia di finanza abbia richiesto a ciascuno il motivo di tale scelta;

se tale situazione non debba essere rivista, ad esempio prevedendo vantaggi non soltanto di tipo economico ma anche di carriera per chi si offre di coprire una sede disagiata;

se risulti provato che il maggiore Sergio Barilaro, nel corso della sua carriera, sia stato sempre trasferito in corso d'anno e non nell'ambito della pianificazione annuale dei trasferimenti (con ciò significando che il predetto ha sempre risposto in passato alle improvvise esigenze dell'amministrazione di cui fa parte);

se effettivamente, in conseguenza della nota indagine « Mani pulite » nella quale numerosi finanzieri furono arrestati nel 1994, il maggiore Sergio Barilaro sia stato assegnato ad uno degli incarichi più delicati alla sede di Milano, con l'incarico di ricostruire il rapporto di fiducia con quella procura della Repubblica;

se risulti provato che il predetto ufficiale, abbia svolto con professionalità ed impegno l'incarico richiesto, riscuotendo in più occasioni il plauso della locale magistratura;

se risulti corrispondente al vero che, quando il maggiore Barilaro è stato trasferito a Cosenza (anno 2001) assegnandolo ad un incarico da maggiore pure se

all'epoca era un capitano che doveva ancora essere valutato per la promozione, al comando generate della Guardia di finanza, I reparto-ufficio personale ufficiali, c'era ad esempio un ufficiale già con il grado di maggiore che aveva prestato quasi sempre servizio non operativo, scapolo, che inviato alla sede di Cosenza avrebbe obiettivamente avuto meno problemi familiari rispetto al maggiore Barilaro;

se nella scelta tra i due siano state considerate le differenti situazioni familiari, le differenti distanze tra gli affetti, i differenti incarichi che prestavano i due ufficiali;

se sia vero che il detto ufficiale, pur senza aver quasi mai svolto attività operativa sia stato assegnato o debba essere assegnato alla sede di Roma del SISMI;

se risulti provato che al termine del corso superiore di polizia tributaria, gli ufficiali titolari vengano ordinariamente trasferiti ad incarichi presso nuclei provinciali e regionali di polizia tributaria;

se effettivamente nel 2001 tutti gli ufficiali licenziati dal corso siano in effetti stati trasferiti a nuclei regionali e provinciali di pt, ad eccezione di un maggiore trasferito al comando generale;

se, in caso positivo, non ritenga uno spreco titolare un ufficiale per poi impiegarlo in incarico d'ufficio;

se corrisponda al vero che il detto maggiore, in passato abbia svolto l'incarico di aiutante di campo di un qualche generale del corpo;

se risulti provato che, sempre all'epoca del trasferimento patito dal maggiore Barilaro, vi fosse un altro collega di corso dell'ufficiale, il quale da numerosi anni prestava servizio al comando generale-ufficio informatica e, pur essendo scapolo e risiedendo in una sede più vicina a Cosenza, rispetto a quella del maggiore Barilaro, non è stato trasferito a Cosenza in sua vece;

se nella scelta del maggiore Barilaro per coprire la sede di Cosenza, sia stato considerato che le professionalità e le esperienze maturate negli incarichi ricoperti a Milano dall'ufficiale, in materia di fiscalità internazionale, di indagini finanziarie su società quotate in Borsa, probabilmente a Cosenza sarebbero state dilapidate;

se corrisponda al vero che con la lista dei trasferimenti del 2001 dal nucleo regionale di Milano siano stati trasferiti ben sei capitani (compreso l'allora capitano Barilaro) contro l'arrivo di uno soltanto;

quale fosse la situazione deficitaria degli ufficiali in quel reparto, rispetto alle dotazioni organiche;

se corrisponda al vero che con la lista dei trasferimenti del 2001 dal comando generale siano stati trasferiti sei capitani contro 24 in arrivo;

se tale atteggiamento corrisponda ad una sana e prudente gestione delle proprie risorse da parte della Guardia di finanza;

quale sia lo scopo per il quale tutti i generali di grado apicale debbano preventivamente riunirsi per approvare l'emando elenco del trasferimenti;

se effettivamente al verificarsi del trasferimento del maggiore Barilaro, il procuratore della Repubblica di Milano, abbia formalmente richiesto la permanenza a quella sede dell'ufficiale, al fine di non pregiudicare talune indagini in corso;

se effettivamente al maggiore Barilaro, in seguito al verificarsi di noti eventi luttuosi di rilevanza internazionale, fosse stata affidata da quella procura la direzione di complesse indagini finanziarie connesse ad estremisti islamici;

se risulti corrispondente al vero che di fronte alla rinnovata necessità del procuratore di Milano, in conseguenza di queste ultime indagini, il comando generale abbia ritenuto di non revocare il trasferimento del maggiore Barilaro ma di procrastinarlo di appena due mesi, rap-

presentando al procuratore D'Ambrosio che non vi sarebbero state altre proroghe;

quale fosse la rilevanza delle indagini in corso da parte della procura di Orbassano che, nello stesso periodo, invece sarebbe stata « accontentata » in una analoga richiesta concernente altro ufficiale;

considerato che l'ufficiale sarebbe stato trasferito unicamente « per dare il cambio ad altro ufficiale in sede non ambita », come asserito dal comando generale, per quale motivo, pure in presenza di tre colleghi desiderosi di coprire la sede di Cosenza, reperiti dallo stesso Maggiore Barilaro, il comando generale abbia ritenuto di non soprassedere a tale irrazionale trasferimento;

se risulta provato che alla sede di Cosenza rivesta attualmente l'incarico di comandante provinciale un colonnello che aveva già svolto servizio in sede non ambita, quando vi sono decine di colonnelli del corpo che questo sacrificio non l'hanno patito;

se, in definitiva, alla luce delle motivazioni riportate nella suddetta istanza e delle connesse improvvise determinazioni del comando generale della Guardia di finanza, non sia necessario o quanto meno opportuno che il predetto comando generale desista da tale trasferimento, per lo meno fino al verificarsi delle condizioni di tipo familiare che l'ufficiale richiede per potersi temporaneamente allontanare dalla famiglia;

se, più in generale, l'onorevole Ministro non ritenga di doversi procedere ad una completa riforma della disciplina dei trasferimenti nella Guardia di finanza che, annualmente, proprio in ragione della apparente arbitrarietà con la quale essi si manifestano, costano enormemente alle casse del contribuente, in termini di esodo di ufficiali preparati e professionalizzati, che transitano in attività professionali presso privati. (4-03207)

RISPOSTA. — *Rispetto al trasferimento da Milano a Cosenza del maggiore, ora in congedo, Sergio Barilaro disposto dal co-*

mando generale della guardia di finanza, va premesso che analogo documento di sindacato ispettivo è stato discusso l'8 ottobre 2002 presso la VI Commissione finanze della Camera dei deputati.

In ordine ai numerosi quesiti formulati dall'interrogante, il comando generale della guardia di finanza ha precisato che il trasferimento del maggiore Barilaro dal nucleo regionale polizia tributaria di Milano al nucleo provinciale polizia tributaria di Cosenza, lungi dall'essere stato disposto « in una condizione di assoluta arbitrarietà », come ipotizzato dall'interrogante, è stato assunto, in particolare, tenuto conto:

che l'interessato sarebbe stato valutato per l'avanzamento al grado di maggiore per l'anno 2002;

della lunga permanenza maturata in Lombardia (11 anni), ove l'ufficiale ha sempre prestato servizio sin dall'uscita dall'accademia;

del fatto che nella scheda di pianificazione dei trasferimenti prodotta per l'anno 2001, l'ufficiale aveva indicato la Calabria (peraltro sua regione d'origine) quale regione non ambita di preferenza, laddove si fosse reso necessario un reimpiego in sede non ambita (ossia in Calabria, Sicilia o Sardegna);

dell'esigenza di sostituire il comandante del nucleo provinciale di polizia tributaria di Cosenza, proprio perché avendo questi maturato il periodo massimo di permanenza in sede non ambita (3 anni), aveva titolo di essere avvicendato, con carattere di priorità rispetto ad altri ufficiali, in base alle disposizioni interne vigenti;

della disponibilità, alla sede di Cosenza, di un alloggio di servizio gratuito di 240 mq riservato all'incarico di comandante del citato nucleo provinciale polizia tributaria dove potrà alloggiare unitamente alla famiglia;

del criterio dettato dal punto 3 della circolare n. 330600 del 1997 — del comando generale della Guardia di finanza —, in base al quale, « in considerazione delle obiettive difficoltà ad individuare ufficiali

da destinare alle sedi c.d. non ambite... si tenderà ad assegnare, in tali aree, ufficiali che abbiano maturato una lunga permanenza in altre zone geografiche»;

della possibilità, una volta maturati 2-3 anni in sede non ambita, di essere reimpiegato in area di gradimento.

Del resto, ogni provvedimento di impiego è il frutto di una meticolosa analisi finalizzata alla ricerca del massimo grado di contemperamento tra le esigenze di servizio, comunque preminenti, e quelle personali e familiari dei singoli.

Annualmente il numero degli ufficiali che richiedono l'assegnazione in Calabria (o, quantomeno, la indicano fra le regioni di gradimento in caso di trasferimento), è estremamente ridotto ed assolutamente insufficiente a soddisfare le esigenze.

Contestualmente, la situazione familiare degli ufficiali destinatari di provvedimenti di impiego, prima dell'assunzione degli stessi, viene sempre attentamente vagliata dal comando generale. Al riguardo, tra l'altro, vengono appositamente richiesti, in sede di compilazione della scheda di pianificazione, elementi in ordine all'eventuale attività lavorativa del coniuge, a particolari corsi di studio seguiti dai figli e alle sedi ove gli stessi possano essere proseguiti, nonché « altre notizie che si ritenga utile segnalare al fine di una adeguata valutazione delle esigenze familiari da parte dell'amministrazione ».

Gli ufficiali con famiglia a carico vengono destinati, compatibilmente con le risorse abitative disponibili e con precedenza rispetto ai colleghi celibi, presso reparti muniti di alloggio di servizio alla carica, come avvenuto nel caso del maggiore Barilaro.

L'individuazione del personale da assegnare in sede non ambita viene orientata, con priorità, verso quello senza carichi di famiglia, ferma restando la ponderazione, a mente delle disposizioni vigenti, delle permanenze di sedelincarico maturate (nel caso di specie, 11 anni in Lombardia, ininterrottamente dall'uscita dall'accademia, dei quali 9 alla sede di Milano).

Quindi, la posizione d'impiego del maggiore Barilaro è stata oggetto di un attento

procedimento di valutazione nel quale le esigenze familiari segnalate sono state correlate a quelle del servizio in un contesto di carattere generale, tant'è che, anche in relazione alla sua successiva istanza di riesame, al provvedimento di rigetto dell'istanza è seguita un'articolata lettera che aveva la finalità principale di non far sentire l'ufficiale un « numero », abbandonato a se stesso, e conteneva precisi impegni per l'Amministrazione che, pur non essendovi tenuta, ha fornito, nell'occasione, un'ulteriore attestazione di attenzione alle esigenze dell'ufficiale.

Con riferimento ai congedi a domanda, nelle tabelle in allegato, è riportato, distintamente per ruolo, il numero complessivo degli ufficiali che hanno lasciato il corpo dal 1998 al giugno 2002. I dati sono aggregati per fasce in base alla anzianità di servizio all'atto del congedo.

Al riguardo, va altresì segnalato che la tematica dei congedi, sin dal 1999, è stata oggetto di un attento monitoraggio.

Ciò ha indotto l'amministrazione ad un approfondimento in ordine ai motivi connessi ai congedi anticipati, anche attraverso l'effettuazione di talune interviste rivolte ad ufficiali che avevano presentato domanda di collocamento anticipato in quiescenza.

In estrema sintesi, da tali interviste, se erano senz'altro emersi taluni fattori di insoddisfazione riconducibili, in buona sostanza, all'aspetto retributivo (ritenuto inadeguato) e in generale alle peculiarità della professione di ufficiale della Guardia di finanza, caratterizzata dalla estrema latitudine dei possibili incarichi e dai conseguenti spostamenti sul territorio, è altrettanto vero che in nessuno dei casi monitorati tali fattori erano risultati determinanti ai fini della decisione di lasciare le fila del corpo.

Tra gli ufficiali intervistati a suo tempo molti avevano infatti premesso la loro « soddisfazione » per l'iter professionale percorso nel corpo.

Ciò detto, va anche osservato che in taluni casi gli ufficiali si congedano in quanto vincitori di concorsi pubblici, spesso particolarmente selettivi (principalmente riguardano l'accesso alla magistra-

tura ordinaria, militare e contabile) per superare i quali è necessario un impegno di anni (se si contano quelli destinati alla preparazione specifica e quelli per lo svolgimento delle prove d'esame).

Non diverso è il caso di coloro che intraprendono libere professioni, posto che anche il conseguimento dei titoli ad esse relativi (ad esempio avvocato e commercialista) postula una lunga preparazione formativa.

Da quanto detto deriva che in realtà il congedo, nella pressoché totalità dei casi, non è frutto di una scelta drammatica e contingente di chi non riesce più a conciliare situazioni personali con quelle lavorative, bensì, il risultato di una ponderata decisione personale operata nella massima libertà e nell'esercizio del diritto dei singoli alle scelte professionali ritenute più confacenti.

Sotto questo profilo il congedo è un fenomeno fisiologico e non patologico.

Tuttavia, poiché come si è detto, sussistono degli oggettivi fattori di insoddisfazione, l'amministrazione ha posto in essere una serie di iniziative e assunto provvedimenti volti, in via immediata, a migliorare progressivamente le condizioni degli ufficiali e, conseguentemente, in via mediata, ad influire anche sulla tematica dei congedi, nella misura in cui essi siano riconducibili in modo preponderante a situazioni oggettive.

In materia di ruoli ed avanzamento è stato elaborato un meccanismo normativo che consente l'accesso al grado di maggiore con una percentuale di promovibilità dei capitani pressoché pari al 100 per cento degli scrutinati. La nuova disciplina consente infatti di evitare quelle « strozzature » che si creavano in questo passaggio di grado e che di conseguenza penalizzavano molti ufficiali pur meritevoli di progredire in carriera (per inciso, uno dei motivi, tra gli altri sopra elencati, tenuti in considerazione per il reimpiego dell'allora capitano Barilaro è stato proprio la sua inclusione in aliquota di avanzamento al grado superiore, nella certezza della promozione).

Si è incrementato il numero di promozioni al grado di colonnello, da 13 a 35 all'anno per il 2001 ed il 2002 e 27 a regime.

Sono stati previsti avanzamenti ad anzianità in base agli anni di permanenza nel grado anziché in base al criterio delle vacanze. Ciò ha consentito di dare certezza in ordine alla decorrenza della promozione.

In materia di politica alloggiativa si è proceduto al ripristino dell'indennità mensile di cui alla legge n. 100 del 1987 pari a 30 diarie di missione in misura intera per i primi 12 mesi (anziché 6), ridotta del 30 per cento (anziché del 50 per cento) per i secondi 12 mesi (anziché per i secondi 6 mesi). Tale indennità è ridotta del 20 per cento in caso di fruizione di alloggio di servizio. In caso di indisponibilità di alloggio di servizio, in forza della legge n. 86 del 2001, può essere corrisposto, in alternativa all'indennità di cui sopra, per i primi 3 anni, un rimborso pari al 90 per cento del canone di locazione, fino ad un massimo di 516 Euro. È stata, inoltre, prevista la costruzione e/o l'acquisizione di nuovi alloggi di servizio, soprattutto nei grandi centri abitati.

Non risponde, inoltre, al vero l'affermazione secondo cui il maggiore Barilaro sarebbe stato sempre trasferito, nel corso della carriera, al di fuori della pianificazione annuale dei trasferimenti, a fronte di improvvise esigenze dell'amministrazione. L'ufficiale, infatti, dopo la definizione del piano di impiego — ossia dopo la fase delle c.d. « revoche e modifiche » — ha eseguito soltanto uno dei tre provvedimenti d'impiego (di cui due trasferimenti di sede ed un cambio d'incarico alla stessa sede) assunti nei suoi confronti (in particolare, il trasferimento dalla 2^a compagnia di Milano alla Tenenza di Bormio).

Nulla risulta agli atti circa il ruolo che avrebbe ricoperto il Barilaro nella « ricostruzione » del rapporto fiduciario con la procura della Repubblica di Milano, a seguito delle vicende oggetto della nota inchiesta c.d. « mani pulite ».

Effettivamente il maggiore Barilaro, nel periodo di permanenza presso il nucleo regionale polizia tributaria di Milano, ha conseguito, per l'attività di servizio posta in essere, riconoscimenti di ordine morale (un encomio solenne e sette encomi semplici), nonché le massime qualifiche in sede di

valutazione caratteristica, in cui si dà atto anche del compiacimento dell'autorità giudiziaria alla sede.

In ordine alla posizione di impiego dell'ufficiale in forza all'ufficio personale ufficiali del comando generale al quale si fa riferimento nelle interrogazioni in argomento, quale possibile comandante del nucleo provinciale polizia tributaria di Co-senza in alternativa al Barilaro, essa presenta caratteri del tutto peculiari rispetto a quella di quest'ultimo, tenuto conto che il primo ha effettuato, nel corso della propria carriera, trasferimenti di sede più gravosi in termini di distanze chilometriche e di disagi personali.

Questi, nel 2001, aveva maturato sette anni di permanenza di sede/incarico, trovandosi quindi, ai fini dell'impiego, in una condizione ben diversa da quella del maggiore Barilaro che, dall'uscita dall'accademia, aveva ininterrottamente prestato servizio nella stessa regione per undici anni. Lo stesso ricopriva e tuttora ricopre un delicatissimo incarico di stato maggiore (capo sezione « impiego » dell'ufficio personale ufficiali) per il quale sono richiesti impegno, attitudini, professionalità e bagaglio di esperienza quantomeno paritetici, ferma restando la diversa tipologia delle mansioni svolte, a quelli necessari per l'assolvimento dell'incarico di ufficiale addetto ad un nucleo regionale di polizia tributaria.

In relazione a quanto sopra evidenziato, le posizioni dei due ufficiali non sono sic et simpliciter comparabili, né in alcun modo sovrapponibili, essendo nettamente distinte quantomeno per settore d'impiego, permanenza maturata alla sede e nell'incarico e precedenti di servizio.

Circa la richiesta di elementi in ordine al distacco presso gli organismi di informazione e sicurezza dello stesso ufficiale, si precisa che il distacco di ufficiali presso tali organismi è disciplinato da apposite disposizioni normative e, nel caso di specie, si inserisce nel quadro di una pianificazione annuale delle esigenze. Il trasferimento del personale è disposto dal Presidente del Consiglio dei ministri, previo assenso dell'interessato, il quale deve aver maturato altresì il periodo di comando prescritto ai

fini dell'avanzamento al grado superiore. Per il collocamento nella posizione di soprannumero all'organico, è previsto anche il concerto del Ministro competente. Inoltre, per prassi consolidata la richiesta nominativa avanzata dall'organismo, nello spirito di un consolidato rapporto di reciproca collaborazione, viene valutata alla luce delle esigenze di servizio del corpo, per essere comunque riscontrata alla prima utile occasione, di norma nell'ambito del piano di impiego.

Come affermato dall'interrogante, gli ufficiali in uscita dal corso superiore di polizia tributaria vengono prevalentemente destinati presso nuclei regionali e provinciali di polizia tributaria. Tuttavia, al fine di soddisfare specifiche esigenze funzionali di reparti diversi dai Nuclei (ad es. accademia, comandi provinciali, comandi di gruppo e particolari incarichi di stato maggiore nell'ambito del comando generale), sono state disposte, di anno in anno, anche assegnazioni di « titolati » presso questi ultimi comandi.

Ciò è avvenuto, nel 2001, per l'ufficiale « titolato » — citato nel documento di sindacato ispettivo in questione — assegnato al comando generale, allo scopo di mettere a frutto nell'ambito dello Stato maggiore il bagaglio tecnico-professionale e di esperienza acquisito presso il Comando Generale prima della frequenza del corso superiore ed in tale sede affinato, mediante l'approfondimento di materie volte specificamente alla formazione dell'ufficiale di stato maggiore, nonché di fornire, in particolare, il proprio qualificato contributo alla risoluzione, in tempi brevissimi, delle numerose e complesse problematiche conseguenti al riordino dei ruoli degli ufficiali del corpo di cui al decreto legislativo n. 69 del 2001.

Peraltro, nel precisare che l'ufficiale in parola non ha mai ricoperto, in passato, l'incarico di aiutante di campo di un generale del corpo, il comando generale ha rappresentato, per completezza, che altri due « titolati » provenienti dal medesimo corso superiore sono stati destinati, rispettivamente, presso il comando regionale di Bari, quale capo ufficio operazioni, ed il gruppo di Torre Annunziata, quale coman-

dante. Al riguardo, il corpo non ritiene affatto uno « spreco » impiegare un ufficiale titolato in incarico di stato maggiore nell'ambito del comando generale, tenuto conto che proprio da tali ufficiali vengono tratte le risorse più qualificate per l'assolvimento degli incarichi di maggiore delicatezza nell'ambito dello stato maggiore.

Per quanto concerne l'ufficiale in forza al servizio informatica del comando generale, collega di corso del Barilaro, cui si fa menzione, giova evidenziare che la conferma nell'incarico attualmente ricoperto è motivata dall'opportunità di non disperdere i rilevanti « investimenti » effettuati dal corpo nella formazione dell'ufficiale, destinato, nel tempo, alla frequenza di corsi di qualificazione e specializzazione (ad esempio: monitoraggio dei sistemi informatici, sicurezza informatica, ricerca informativa telematica) e dalla carenza di risorse qualificate impiegabili in un settore connotato da elevato tecnicismo, quale quello informatico. Ciò assume, peraltro, specifica valenza nel contesto attuale, anche in relazione alla prossima istituzione del ruolo tecnico logistico amministrativo, che contempla la specialità telematica.

L'affermazione secondo la quale l'impiego del Barilaro alla sede di Cosenza avrebbe « dilapidato » la professionalità e l'esperienza maturate dall'interessato, alla sede di Milano, in materia di fiscalità internazionale ed indagini finanziarie, risuona quanto meno denigratoria nei confronti di una complessa e difficile realtà socio-economica (e, quindi, operativa), quale quella cosentina, di contro, appare di tutta evidenza come proprio l'impiego al comando di un nucleo provinciale di polizia tributaria non potesse che valorizzare ed esaltare il bagaglio tecnico-professionale indubbiamente acquisito dal Barilaro in qualità di ufficiale addetto al nucleo regionale polizia tributaria di Milano.

Circa i movimenti alla sede di Milano, si precisa che il nucleo regionale polizia tributaria di Milano, prima del piano d'impiego relativo all'anno 2001, presentava un deficit nel rapporto forza effettiva/forza organica di 6 unità di ufficiali dei quadri direttivi (fino al grado di tenente colonnel-

lo): 37 su 43, pari all'86 per cento, a fronte di una media nazionale (con riferimento alla totalità dei Nuclei regionali) dell'83 per cento. Il suddetto deficit era ripartito in (-2) unità di comandante di gruppo di sezioni (incarichi « propri » a livello ufficiale superiore) e (-4) unità di comandante di sezione e drappello (incarichi cui sono preposti, di norma, capitani e tenenti). Con il piano d'impiego 2001, sono stati trasferiti dal suddetto reparto 7 ufficiali, di cui 1 tenente colonnello, 5 capitani (compreso il Barilaro, che ha eseguito il trasferimento, peraltro, il 7 marzo 2002) ed un tenente in promozione. Le suddette partenze sono state bilanciate dall'arrivo di 8 ufficiali di cui 2 tenenti colonnelli titolati « scuola di polizia tributaria », 1 capitano e 5 tenenti (1 dei quali non ha, poi, eseguito il movimento per sopravvenute esigenze di servizio). A seguito dei suddetti provvedimenti, la situazione forza del reparto ha registrato il completo ripianamento degli incarichi di comandante di gruppo di sezioni ed un saldo di (-5) negli incarichi di comandante di sezione e drappello (la percentuale di ripianamento del nucleo è passata, così, dall'86 all'88 per cento).

Risulta anche inesatta la quantificazione dei reimpieghi e delle assegnazioni di capitani disposti, nel 2001, da e per il comando generale. Infatti, a fronte di 11 reimpieghi presso altri reparti, sono state disposte 23 assegnazioni, con un incremento di 12 unità. Di queste, peraltro, 5 sono state destinate al comando generale in sostituzione di altrettanti ufficiali superiori (tenenti colonnelli e maggiori) reimpiegati altrove, 5 per far fronte a nuove esigenze organiche ed organizzative, connesse, tra l'altro, all'istituzione dell'ufficio contenzioso del personale e della sezione tutela dati personali.

Pertanto, la gestione dell'impiego degli ufficiali del corpo risponde pienamente a criteri di oculatezza e trasparenza, testimoniate, queste ultime, dalla sempre minore incidenza delle istanze di revoca o modifica dei trasferimenti disposti in pianificazione rispetto al numero totale dei provvedimenti assunti.

Come asserito dall'interrogante, la procura della Repubblica presso il tribunale di Milano, effettivamente, a seguito del trasferimento del maggiore Barilaro alla sede di Cosenza, ha richiesto, dapprima, il differimento del movimento fino al termine delle indagini delegate all'ufficiale ottenendo, al riguardo, sulla scorta delle specifiche indicazioni fornite dalla scala gerarchica, la proroga del trasferimento in questione al 31 dicembre 2001. Successivamente, la medesima procura — essendo il maggiore Barilaro entrato a far parte di apposito team incaricato delle indagini di natura economico-finanziaria connesse ai noti, luttuosi eventi dell'11 settembre 2001 — ha richiesto l'ulteriore differimento del citato movimento così determinando la decorrenza del trasferimento, inderogabilmente, al 28 febbraio 2002. Nel contempo si è avuta cura di affiancare il Barilaro con altro ufficiale, al fine di consentire a quest'ultimo di acquisire una conoscenza dettagliata delle indagini in corso e di poter subentrare, con cognizione di causa, nella conduzione delle stesse.

È appena il caso di osservare, in merito, che le suddette proroghe sono state accordate proprio nell'ottica di una piena e proficua collaborazione del corpo, con l'autorità giudiziaria procedente, ove si consideri che il maggiore Barilaro non rivestiva la qualifica di dirigente del servizio di polizia giudiziaria alla sede di Milano e, pertanto, l'adozione, nei suoi confronti, di un provvedimento d'impiego non richiedeva la concessione di alcun preventivo nulla osta dell'autorità giudiziaria.

Similarmente, nei confronti della posizione di impiego dell'altro ufficiale nei cui confronti sarebbe stata accordata una proroga del trasferimento su richiesta della « procura di Orbassano », si precisa che l'interessato, all'epoca comandante della sezione operativa della compagnia di Orbassano, è stato trasferito, in sede di pianificazione per il 2001, al nucleo regionale polizia tributaria di Milano, delegando il comandante interregionale dell'Italia Nord-Occidentale (competente ad esprimersi sia sulle esigenze della compagnia di Orbassano che del nucleo regionale polizia tributaria di Milano) in ordine alla tempistica del movimento. Quest'ultima, in relazione alle esigenze investiga-

tive (connesse, in particolare, a complesse indagini in materia di repressione del traffico di sostanze stupefacenti e di sfruttamento della prostituzione) rappresentate dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Torino, è stata fissata, inizialmente, al 31 gennaio 2002 e successivamente prorogata al 2 maggio 2002.

Quanto ai tre ufficiali che sarebbero stati individuati dal Barilaro quali « volontari » per l'incarico di comandante del nucleo provinciale polizia tributaria di Cosenza in sua vece, si precisa che nessuno dei tre aveva indicato la Calabria tra le regioni di gradimento in caso di trasferimento e che due di essi risultavano meno anziani del parigrado in sottordine al nucleo provinciale polizia tributaria di Cosenza, non potendo così essere destinati al comando del reparto in argomento. Sarebbe stato parimenti inopportuno assegnarvi il terzo, avente la medesima anzianità del parigrado in sottordine al nucleo provinciale polizia tributaria di Cosenza.

L'ufficiale che attualmente ricopre l'incarico di comandante provinciale di Cosenza, assunto in data 2 gennaio 2002, effettivamente, aveva già prestato servizio, dal 24 giugno 1990 al 27 luglio 1992, presso altra sede non ambita (in particolare a Lamezia Terme, quale comandante del locale gruppo, con il grado di maggiore). I motivi che, comunque, hanno determinato una riassegnazione in sede non ambita, stavolta in incarico di rango dirigenziale, erano collegati al prossimo avanzamento al grado di colonnello, che è stato conseguito con decorrenza 1° gennaio 2002.

Il provvedimento di impiego in questione non è, quindi, frutto di un errore nella gestione dei trasferimenti. D'altra parte, l'interessato, ove mai avesse ritenuto sussistere vizi di legittimità del provvedimento di trasferimento, avrebbe di certo potuto rivolgersi all'autorità giudiziaria per far valere le proprie ragioni, mentre a tutt'oggi non ha inteso proporre ricorso essendone, peraltro, scaduti i termini.

(Allegato disponibile presso il servizio Assemblea)

Il Ministro dell'economia e delle finanze: Giulio Tremonti.

RUZZANTE. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

sul *Mattino* di Padova del 20 agosto 2002 è apparsa una lettera di un detenuto della casa di reclusione di Padova, Giovanni Del Deo, che denuncia una situazione di grave disagio causato dalla decisione di chiudere, nelle ore notturne, la porta blindata della sua cella sino a quel momento rimasta aperta perché affetto da patologie claustrofobiche accertate;

a causa di una lettera di protesta per la sofferenza provocatagli dall'improvvisa decisione di chiudere la porta blindata, è stato trasferito presso il carcere di Trento e questo ha significato la vanificazione di tutto il percorso di reinserimento intrapreso a Padova (aveva già ricevuto una offerta di lavoro esterno e da diverso tempo era impegnato in attività di informazione, come TG 2 Palazzi);

il detenuto in questione, stando alla lettera apparsa sulla stampa, è in carcere per reati amministrativi, non ha mai avuto rapporti disciplinari, gli sono stati concessi i giorni di liberazione anticipata per buona condotta e ha già usufruito di permessi di uscita periodici —:

se il Ministro sia a conoscenza di quanto accaduto presso la casa di reclusione di Padova ai danni di un detenuto affetto da gravi patologie;

se il Ministro intenda intervenire per fare in modo che il percorso di reinserimento intrapreso a Padova sia preso in considerazione anche presso il carcere di Trento;

se il Ministro intenda intervenire per fare in modo che questa vicenda si concluda in sintonia con quanto prevede l'articolo 27 della nostra Carta Costituzionale: « le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato ». (4-03790)

RISPOSTA. — *Si rappresenta che il detenuto Giovanni Del Deo, nato a Montoro*

Superiore (AV) il 4 settembre 1936, è stato tratto in arresto in data 24 marzo 1999.

Il predetto detenuto è stato condannato con sentenza passata in giudicato per i reati di bancarotta fraudolenta, associazione per delinquere, falso in atto pubblico e contraffazione di pubblici sigilli alla pena della reclusione il cui termine è previsto per il 18 febbraio 2007.

Peraltro, lo stesso, ha trascorso periodi di detenzione in carcere negli anni 1979 e 1989.

Con provvedimento del provveditore regionale di Padova il 12 agosto 2002 il Del Deo è stato trasferito dalla casa di reclusione di Padova alla casa circondariale di Trento per motivi di sicurezza e di opportunità.

Infatti, nell'istituto padovano, il suddetto detenuto ha tenuto un comportamento teso a sobillare la popolazione detenuta: insieme ad altri si è reso promotore di una manifestazione di protesta consistente nel rifiuto del vitto, delle terapie mediche e nell'inservanza delle regole penitenziarie.

Per quanto concerne la chiusura del portone di ferro della cella durante le ore notturne, si evidenzia che trattasi di regola che trova applicazione presso tutti gli istituti penitenziari: il detenuto Del Deo ha contestato tale chiusura protestandosi claustrofobico; tuttavia nel corso di una successiva visita medica non gli fu riscontrato nulla di patologico anzi, dallo stesso sanitario, è stato definito « polemico, verbalmente aggressivo ed ironico ».

Si può pertanto escludere che sia stata perpetrata, nei confronti del detenuto in questione, una violazione dei suoi diritti: questi, infatti, nella casa circondariale di Trento potrà usufruire dei benefici previsti dall'ordinamento penitenziario ove dimostri di partecipare attivamente all'opera di rieducazione e di reinserimento.

Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

STERPA. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere:

come valuta la recente denuncia da parte del Garante della privacy, professor

Stefano Rodotà, della grave ed assurda anomalia italiana consistente nella conservazione di circa cinquecento miliardi di informazioni provenienti dal controllo degli apparecchi telefonici normali e cellulari (dati che vengono conservati addirittura per più di cinque anni, mentre in altri paesi la loro conservazione non supera l'anno), a cui si aggiungono le non meno gravi inadempienze relative alle norme per la protezione dei dati personali che circolano attraverso il traffico di bancomat, carte di credito, internet, telepass, tessere e telecamere, che a vario titolo riprendono momenti diversi della vita dei cittadini;

quali misure si intendano proporre, anche con urgenti interventi legislativi, per tutelare la riservatezza a cui i cittadini hanno diritto, un diritto fondamentale, peraltro chiaramente costituito nell'articolo 15 della nostra Carta costituzionale, oltre che stabilito da una Direttiva europea, in quanto bene inalienabile facente parte della civiltà giuridica e della cultura liberale del nostro sistema politico democratico. (4-02915)

RISPOSTA. — *La competenza del ministero attiene alle valutazioni concernenti la conservazione delle informazioni relative al traffico generato dai servizi di telecomunicazioni e non inerisce ai dati personali circa il traffico di bancomat, carte di credito, telepass, tessere e telecamere.*

Ciò detto, si precisa che, ai sensi della direttiva 97/66/CE del 15 dicembre 1997 (Direttiva del Parlamento e del Consiglio sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni), recepita con decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, gli operatori sono autorizzati a trattare i dati personali del traffico di telecomunicazioni relativamente alla fatturazione o all'eventuale contestazione degli addebiti da parte degli utenti.

L'articolo 4, comma 1, lettera o) del decreto ministeriale 25 novembre 1997 (Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni)

stabilisce, poi, come obbligo per i titolari di licenza individuale di un servizio di telecomunicazione quello di « offrire le prestazioni da effettuare a fronte di provvedimenti di intercettazione e di richieste di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie, nei tempi tecnicamente indispensabili per la loro tempestiva esecuzione, ai sensi dell'articolo 7, comma 13 », del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 (Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni).

Appare opportuno far presente, infine, che in sede di attuazione della direttiva 2002/58 del 12 luglio 2002 (direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche — direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) dovranno essere confrontati ed approfonditi i problemi della tutela della privacy e degli interessi della collettività, compresa la determinazione del periodo temporale di conservazione dei dati, tenuto conto che la direttiva, all'articolo 15, demanda a ciascuno Stato di stabilire esattamente i limiti e le modalità di intervento a fini di giustizia, di ordine pubblico e di sicurezza pubblica.

Il Ministro delle comunicazioni:
Maurizio Gasparri.

TANZILLI. — *Al Ministro della giustizia.*
— Per sapere — premesso che:

con decreto ministeriale del 17 dicembre 1996, successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 gennaio 1997, veniva bandito un concorso interno per 350 posti nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori di polizia penitenziaria;

svolte tutte le prove, sono risultati vincitori 188 concorrenti, dichiarati tale nell'ottobre 1998 (data in cui svolsero le prove orali); l'inizio del previsto corso di formazione è stato fatto slittare al 31 gennaio 2000 ed il corso si è concluso il 31 luglio 2000;

pertanto, presso la scuola di formazione della polizia penitenziaria in Roma, si è svolto il corso per la preparazione per i 188 vincitori del corso bandito nel 1996-1997;

come noto, tali persone sono state riconosciute ufficialmente vice ispettori nel ruolo degli ispettori (ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 3, della legge n. 395 del 1990 e dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 443 del 30 ottobre 1992) al termine del corso di formazione;

in conseguenza del disposto dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266, e 28 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, specificamente destinato alla riorganizzazione del personale dell'amministrazione penitenziaria, dovrà essere bandito — entro breve tempo — un concorso per il ruolo direttivo speciale per gli ispettori di polizia penitenziaria per l'accesso in sede di prima attuazione alle qualifiche di vice commissario penitenziario;

in pratica, così vengono istituiti, per la polizia penitenziaria, due ruoli, uno dirigenziale « ordinario » (cui possono concorrere esterni in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche) e l'altro direttivo « speciale » (riservato al personale di polizia penitenziaria del ruolo degli ispettori in possesso di diploma di 2° grado);

tra l'altro, quasi la totalità degli attuali ispettori (eccetto di questi 188 vice ispettori di cui sopra) risultano tali non già in virtù di un concorso vinto per questo specifico ruolo, ma in quanto transitati nel ruolo degli ispettori (da quello di sovrintendente e che è un ruolo inferiore all'ispettore) grazie al disposto riordino delle carriere, operato con il decreto legislativo n. 200 del 1995 —:

se il Ministro della giustizia sia stato reso edotto di tale discriminazione nei confronti di queste 188 persone che hanno frequentato il corso di formazione presso la scuola di polizia penitenziaria in Roma

e che sono stati riconosciuti vice ispettori di polizia penitenziaria nel ruolo degli ispettori solo al termine del corso, vale a dire il 31 luglio 2000, con un evidente ritardo di più di due anni rispetto all'epoca in cui furono dichiarati vincitori del pubblico concorso;

se il Ministro riscontri profili di illegittimità nella surriferita situazione normativa foriera di un pesante contenzioso giudiziario, anche per la violazione dell'articolo 14, comma 3, della legge n. 395 del 1990 (ove si stabilisce che il ruolo di ispettori comprende vice ispettore, ispettore e ispettore capo) nonché per la violazione dell'articolo 22, del decreto legislativo n. 443 del 30 ottobre 1992 (ove dispone che il ruolo degli ispettori del corpo di polizia penitenziaria è articolato in tre qualifiche: vice ispettore, ispettore e ispettore capo) qualora l'emanando bando di concorso per il ruolo direttivo speciale dovesse limitare alla partecipazione gli ispettori che risultano tali sin dagli anni precedenti, con la conseguenza che verrebbero esclusi proprio i 188 vice ispettori di polizia penitenziaria in quanto nel ruolo di ispettori solo dal 31 luglio 2000 (data in cui si è terminato il corso di formazione);

se il Ministro stesso concordi sul fatto che, mentre altri, pur risultando ispettori da data precedente, sono stati solo in virtù del riordino delle carriere, invero questi 188 vice ispettori hanno vinto lo specifico concorso bandito per questo ruolo;

se, il Ministro vista la surriferita palese ingiustizia, non ritenga opportuna immediata sospensione del concorso per l'accesso in sede di prima attuazione alla qualifica di vice commissario penitenziario nel ruolo speciale riservato agli ispettori;

quali misure ed iniziative urgenti, anche straordinarie, si intenda intraprendere per far fronte a questa palese discriminazione nei confronti di questi 188 vice ispettori di polizia penitenziaria per farli partecipare al concorso per l'accesso in

sede di prima attuazione alla qualifica di vice commissario penitenziario nel ruolo speciale riservato agli ispettori ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266, e 28 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146. (4-00425)

RISPOSTA. — *L'amministrazione penitenziaria ha bandito, con decreti ministeriali datati 17 dicembre 1996, vistati dal competente ufficio del bilancio il 5 gennaio 1997 (congiuntamente ad un concorso pubblico), i concorsi interni, per titoli di servizio ed esami, per complessivi 350 posti per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori del corpo di polizia penitenziaria nel ruolo maschile, di cui 105 riservati agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti anche se privi del titolo di scuola media superiore, e complessivi 98 posti nel ruolo femminile di polizia penitenziaria.*

Dopo avere espletato l'esame delle istanze di partecipazione ai fini della valutazione del possesso dei requisiti, il competente ufficio del personale, con circolare del 23 gennaio 1998, ha provveduto a comunicare ai candidati ammessi al concorso (n. 1757), che la prova scritta sarebbe stata espletata il giorno 4 marzo 1998 presso la scuola di formazione di via di Brava a Roma.

Si sono presentati n. 1302 candidati.

La commissione esaminatrice ha iniziato le procedure di correzione degli elaborati a decorrere dall'11 marzo 1998 ed ha concluso i lavori il 10 giugno 1998. Le prove orali si sono svolte dal mese di settembre 1998 al 9 dicembre 1998.

Le graduatorie dei n. 188 vincitori dei concorsi interni a n. 350 e n. 98 posti del ruolo degli ispettori del corpo di polizia penitenziaria sono state pubblicate, rispettivamente, con P.D.G. del 18 dicembre 1998 e del 1° marzo 1999 e sono state trasmesse all'ufficio centrale della formazione ed aggiornamento del personale ai fini dell'espletamento del prescritto corso di formazione tecnico-professionale della durata di sei mesi.

Trattandosi di concorsi interni rivolti agli stessi destinatari, il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha ritenuto opportuno organizzare una sola iniziativa di formazione.

Peraltro, l'attivazione del corso è stata condizionata, fino al mese di maggio 1999, dai precedenti impegni formativi già avviati presso tutte le scuole di formazione.

Inoltre, per la valenza attribuita allo stesso, si è ritenuto indispensabile individuare una sede formativa adeguata, così da potere scegliere docenti qualificati e, al contempo, facilitare i corsisti nel raggiungimento degli istituti penitenziari individuati per i periodi di formazione on the job, previsti nel programma didattico.

Tali sedi sono state scelte nell'ambito della regione ove è ubicato l'istituto presso il quale ciascun partecipante presta servizio, ma diverso da quest'ultimo al fine di arricchire il bagaglio di esperienza di ogni singolo corsista.

Considerata, altresì, l'imminenza del periodo estivo, l'iniziativa è stata pianificata per il mese di settembre 1999.

Una volta elaborato, il progetto formativo è stato trasmesso alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per l'informazione preventiva prevista, in questo caso, dalla vigente normativa.

La Commissione di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 e articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 1999 si è riunita, per la prima volta, nel mese di ottobre 1999.

Nel corso della predetta riunione i componenti di parte sindacale hanno richiesto, ed ottenuto, di poter presentare, entro 15 giorni, osservazioni in merito ai programmi elaborati.

Pertanto la commissione si è poi nuovamente riunita nel mese di novembre 1999 per esaminare il nuovo programma elaborato tenendo conto delle osservazioni formulate.

Il corso di formazione è stato, quindi, avviato nel mese di gennaio 2000, non essendo stato ritenuto opportuno darvi avvio nel mese di dicembre, tenuto conto che le attività didattico-amministrative sareb-

bero state sospese in occasione delle festività natalizie e di fine anno.

L'amministrazione penitenziaria, con provvedimento del capo dipartimento 30 agosto 2000, ha approvato la graduatoria dei 161 idonei agli esami di fine corso.

Successivamente, con provvedimento del capo dipartimento 1° settembre 2000, questi ultimi sono stati nominati vice ispettori del corpo di polizia penitenziaria a decorrere dal 3 agosto 2000.

Il bando del concorso per 65 posti di vice commissario (ruolo direttivo speciale della polizia penitenziaria), è stato emanato con provvedimento del capo dipartimento 18 luglio 2001, registrato all'ufficio bilancio il 28 agosto 2001 e pubblicato sul bollettino ufficiale del ministero della giustizia in data 15 ottobre 2001.

Si rappresenta, inoltre, che la qualifica di ispettore, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 443 del 1992 come modificato dal decreto legislativo n. 200 del 1995, si consegue mediante scrutinio per merito assoluto dopo due anni di effettivo servizio e, pertanto, i vincitori del concorso in argomento non erano in possesso dei requisiti per proporre domanda per l'accesso al ruolo direttivo speciale.

Si segnala, infine, che è stato proposto ricorso, con richiesta di sospensiva al tribunale amministrativo regionale, da parte di due interessati, per l'annullamento del citato bando di concorso per la nomina alla qualifica di vice commissario penitenziario del ruolo direttivo speciale del corpo di polizia penitenziaria.

Il tribunale amministrativo regionale del Lazio, in data 23 gennaio 2002, ha respinto la domanda incidentale di sospensione e allo stato la causa è pendente per il giudizio di merito.

Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

ZACCHERA. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere — premesso che:

con decreto ministeriale del 17 dicembre 1996, successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 gennaio

1997, veniva bandito un concorso interno per 350 posti nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori di polizia penitenziaria;

svolte tutte le prove, sono risultati vincitori 188 concorrenti, dichiarati tali nell'ottobre 1998 (data in cui svolsero le prove orali); l'inizio del previsto corso di formazione è stato fatto slittare al 31 gennaio 2000 e il corso si è concluso il 31 luglio 2000;

pertanto, presso la scuola di formazione di polizia penitenziaria in Roma, si è svolta la preparazione per i 188 vincitori del corso bandito nel 1996-1997;

come noto, tali persone sono state riconosciute ufficialmente vice ispettori nel ruolo degli ispettori (ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 3, della legge n. 395 del 1990 e dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 443 del 30 ottobre 1992) al termine del corso di formazione;

in conseguenza del disposto dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266, e 28 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, specificamente destinato alla riorganizzazione del personale dell'amministrazione penitenziaria, dovrà essere bandito — entro breve tempo — un concorso per il ruolo direttivo speciale per gli ispettori di polizia penitenziaria per l'accesso in sede di prima attuazione alle qualifiche di vice commissario penitenziario;

in pratica, così vengono istituiti, per la polizia penitenziaria, due ruoli: uno dirigenziale « ordinario » (cui possono concorrere esterni in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche) e l'altro direttivo speciale (riservato al personale di polizia penitenziaria del ruolo degli ispettori in possesso di diploma di 2° grado);

tra l'altro, quasi la totalità degli attuali ispettori risultano tali non già in virtù di un concorso vinto per questo specifico ruolo, ma in quanto transitati nel ruolo degli ispettori (da quello di sovrintendente che è un ruolo inferiore all'ispettore) grazie al disposto riordino delle car-

riere, operato con il decreto legislativo n. 200 del 1995 —:

se il Ministro interrogato sia stato reso edotto di tale discriminazione nei confronti di queste 188 persone che hanno frequentato il corso di formazione in Roma e che sono stati riconosciuti vice ispettori di polizia penitenziaria nel ruolo degli ispettori solo al termine di questo corso, vale a dire il 31 luglio 2000, con un evidente ritardo di due anni rispetto all'epoca in cui furono dichiarati vincitori del pubblico concorso;

quali misure ed iniziative urgenti, anche straordinarie, si intenda intraprendere per far fronte a questa palese discriminazione nei confronti di questi 188 vice ispettori di polizia penitenziaria.(4-00476)

RISPOSTA. — *L'amministrazione penitenziaria ha bandito, con decreti ministeriali datati 17 dicembre 1996, vistati dal competente ufficio del bilancio il 5 gennaio 1997 (congiuntamente ad un concorso pubblico), i concorsi interni, per titoli di servizio ed esami, per complessivi 350 posti per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori del corpo di polizia penitenziaria nel ruolo maschile, di cui 105 riservati agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti anche se privi del titolo di scuola media superiore, e complessivi 98 posti nel ruolo femminile di polizia penitenziaria.*

Dopo avere espletato l'esame delle istanze di partecipazione ai fini della valutazione del possesso dei requisiti, il competente ufficio del personale, con circolare del 23 gennaio 1998, ha provveduto a comunicare ai candidati ammessi al concorso (n. 1757), che la prova scritta sarebbe stata espletata il giorno 4 marzo 1998 presso la Scuola di Formazione di via di Brava a Roma.

Si sono presentati n. 1302 candidati.

La commissione esaminatrice ha iniziato le procedure di correzione degli elaborati a decorrere dall'11 marzo 1998 ed ha concluso i lavori il 10 giugno 1998. Le prove orali si sono svolte dal mese di settembre 1998 al 9 dicembre 1998.

Le graduatorie dei n. 188 vincitori dei concorsi interni a n. 350 e n. 98 posti del ruolo degli ispettori del corpo di polizia penitenziaria sono state pubblicate, rispettivamente, con P.D.G. del 18 dicembre 1998 e del 1° marzo 1999 e sono state trasmesse all'ufficio centrale della formazione ed aggiornamento del personale ai fini dell'espletamento del prescritto corso di formazione tecnico-professionale della durata di sei mesi.

Trattandosi di concorsi interni rivolti agli stessi destinatari, il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha ritenuto opportuno organizzare una sola iniziativa di formazione.

Peraltro, l'attivazione del corso è stata condizionata, fino al mese di maggio 1999, dai precedenti impegni formativi già avviati presso tutte le scuole di formazione.

Inoltre, per la valenza attribuita allo stesso, si è ritenuto indispensabile individuare una sede formativa adeguata, così da potere scegliere docenti qualificati e, al contempo, facilitare i corsisti nel raggiungimento degli istituti penitenziari individuati per i periodi di formazione on the job, previsti nel programma didattico.

Tali sedi sono state scelte nell'ambito della regione ove è ubicato l'istituto presso il quale ciascun partecipante presta servizio, ma diverso da quest'ultimo al fine di arricchire il bagaglio di esperienza di ogni singolo corsista.

Considerata, altresì, l'imminenza del periodo estivo, l'iniziativa è stata pianificata per il mese di settembre 1999.

Una volta elaborato, il progetto formativo è stato trasmesso alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per l'informazione preventiva prevista, in questo caso, dalla vigente normativa.

La commissione di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 e articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 1999 si è riunita, per la prima volta, nel mese di ottobre 1999.

Nel corso della predetta riunione i componenti di parte sindacale hanno richiesto,

ed ottenuto, di poter presentare, entro 15 giorni, osservazioni in merito ai programmi elaborati.

Pertanto la commissione si è poi nuovamente riunita nel mese di novembre 1999 per esaminare il nuovo programma elaborato tenendo conto delle osservazioni formulate.

Il corso di formazione è stato, quindi, avviato nel mese di gennaio 2000, non essendo stato ritenuto opportuno darvi avvio nel mese di dicembre, tenuto conto che le attività didattico-amministrative sarebbero state sospese in occasione delle festività natalizie e di fine anno.

L'amministrazione penitenziaria, con provvedimento del capo dipartimento 30 agosto 2000, ha approvato la graduatoria dei 161 idonei agli esami di fine corso.

Successivamente, con provvedimento del capo dipartimento 1° settembre 2000, questi ultimi sono stati nominati vice ispettori del corpo di polizia penitenziaria a decorrere dal 3 agosto 2000.

Il bando del concorso per 65 posti di vice commissario (ruolo direttivo speciale della polizia penitenziaria), è stato emanato con provvedimento del capo dipartimento 18 luglio 2001 registrato all'ufficio bilancio

il 28 agosto 2001 e pubblicato sul bollettino ufficiale del ministero della giustizia in data 15 ottobre 2001.

Si rappresenta, inoltre, che la qualifica di ispettore, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 443 del 1992 come modificato dal decreto legislativo n. 200 del 1995, si consegue mediante scrutinio per merito assoluto dopo due anni di effettivo servizio e, pertanto, i vincitori del concorso in argomento non erano in possesso dei requisiti per proporre domanda per l'accesso al ruolo direttivo speciale.

Si segnala, infine, che è stato proposto ricorso, con richiesta di sospensiva al tribunale amministrativo regionale, da parte di due interessati, per l'annullamento del citato bando di concorso per la nomina alla qualifica di vice commissario penitenziario del ruolo direttivo speciale del corpo di polizia penitenziaria.

Il tribunale amministrativo regionale del Lazio in data 23 gennaio 2002, ha respinto la domanda incidentale di sospensione e allo stato la causa è pendente per il giudizio di merito.

Il Ministro della giustizia: Roberto Castelli.

